
NRGfarm S.r.l.

Modello di Organizzazione e Gestione
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 8 maggio 2024

SOMMARIO

INTRODUZIONE6

1. Premessa.....6
2. Funzioni e scopo del modello.....6
3. Struttura del modello6
4. Destinatari.....7

PARTE GENERALE8

1. Quadro normativo8
2. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente8
3. Reati presupposto9
4. Reati commessi all'estero 10
5. Gruppi di imprese..... 10
6. Possibili sanzioni..... 11
7. Adozione e l'efficace attuazione del modello quale possibile esimente della responsabilità dell'ente..... 11

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NRGFARM 13

1. Realtà operativa di NRGfarm 13
2. Sistema organizzativo della Società..... 13
3. Il sistema dei poteri 13
4. Adozione del Modello, sue modifiche ed integrazioni 14
5. Aree sensibili individuate a seguito dell'attività di *risk assessment* e struttura delle relative Parti speciali 14
6. Il Codice Etico della Società..... 15
1. Il sistema di regole di comportamento..... 16

ORGANISMO DI VIGILANZA..... 17

1. L'Organismo di Vigilanza 17

2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza17
3. Le risorse economiche dell'Organismo di Vigilanza18
4. Funzioni, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza18
5. *Reporting* dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali19
6. Flussi informativi.....19
7. Flussi informativi *ad hoc*.....20
8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in merito ai flussi informativi e obblighi di riservatezza21
9. *Whistleblowing*21

SISTEMA DISCIPLINARE23

1. Principi generali.....23
2. Destinatari del sistema disciplinare23
3. Condotte rilevanti e criteri di valutazione.....23
4. Sanzioni disciplinari.....24
5. Altre misure nei confronti dei componenti del CdA.....25

SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....26

1. Diffusione dei contenuti del Modello.....26
2. Formazione26

PARTE SPECIALE28

1. Finalità della parte speciale28
2. Struttura della parte speciale.....28
3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza28
4. Attività correlate.....29
5. Regole generali di organizzazione29

Gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, ivi inclusa la costruzione degli stessi30

1.	Premessa.....	30	9.	Flussi informativi.....	40
2.	Attività correlate	30	Gestione dei flussi finanziari.....	42	
3.	Reati potenzialmente rilevanti	30	1.	Premessa	42
4.	Ambito di applicazione	32	2.	Attività sensibili.....	42
5.	Principi generali di comportamento.....	32	3.	Attività correlate.....	42
6.	Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	32	4.	Reati potenzialmente rilevanti	42
7.	Flussi informativi	32	5.	Ambito di applicazione	43
Gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi.....			6.	Principi generali di comportamento	43
32			7.	Principi specifici di comportamento	44
1.	Premessa.....	32	8.	Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza	48
2.	Attività correlate	33	9.	Flussi informativi.....	48
3.	Reati potenzialmente rilevanti	33	Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	50	
4.	Ambito di applicazione	34	1.	Premessa	50
5.	Principi generali di comportamento.....	34	2.	Attività sensibili.....	50
6.	Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza.....	35	3.	Attività correlate.....	50
7.	Flussi informativi	35	4.	Reati potenzialmente rilevanti	50
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ulteriori enti coinvolti nell'iter autorizzatorio dei progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile			5.	Ambito di applicazione	51
36			6.	Principi generali di comportamento	51
1.	Premessa.....	36	7.	Principi di comportamento e presidi di controllo	52
2.	Attività sensibili	36	8.	Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza	53
3.	Attività correlate	36	9.	Flussi informativi.....	53
4.	Reati potenzialmente rilevanti	36	Gestione dei rapporti con le SPVs.....	54	
5.	Ambito di applicazione	37	1.	Premessa	54
6.	Principi generali di comportamento.....	38	2.	Attività correlate.....	54
7.	Principi specifici di comportamento.....	39	3.	Reati potenzialmente rilevanti	54
8.	Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza	40			

4.	Ambito di applicazione	55
5.	Principi generali di comportamento	55
6.	Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza	55
7.	Flussi informativi	56
Selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi		57
1.	Premessa.....	57
2.	Attività sensibili	57
3.	Attività correlate	57
4.	Reati potenzialmente rilevanti	57
5.	Ambito di applicazione	58
6.	Principi generali di comportamento	58
7.	Principi di comportamento specifici e presidi di controllo	59
8.	Controlli dell'Organismo di Vigilanza	60
9.	Flussi informativi	60
Gestione dei rapporti con i proprietari terrieri.....		61
1.	Premessa.....	61
2.	Attività correlate	61
3.	Reati potenzialmente rilevanti	61
4.	Ambito di applicazione	61
5.	Principi generali di comportamento	61
6.	Controlli dell'Organismo di Vigilanza	62
7.	Flussi informativi	62
Gestione degli affari legali		63
1.	Premessa.....	63
2.	Attività correlate	63
3.	Reati potenzialmente rilevanti	63

4.	Ambito di applicazione	64
5.	Principi generali di comportamento	64
6.	Controllo dell'Organismo di Vigilanza	65
7.	Flussi informativi.....	65
Gestione degli affari societari		66
1.	Premessa	66
2.	Attività correlate.....	66
3.	Reati potenzialmente rilevanti	66
4.	Ambito di applicazione	66
5.	Principi generali di comportamento	67
6.	Controllo dell'Organismo di Vigilanza	68
7.	Flussi informativi.....	68
Gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.....		69
1.	Premessa	69
2.	Attività sensibili.....	69
3.	Attività correlate.....	69
4.	Reati potenzialmente rilevanti	69
5.	Ambito di applicazione	70
6.	Principi generali di comportamento	70
7.	Principi di comportamento e presidi di controllo specifici	72
8.	Controllo dell'Organismo di Vigilanza	75
9.	Flussi informativi.....	75
ALLEGATO A - Elenco dei Reati Presupposto.....		79

DEFINIZIONI

“Società” o “NRGfarm”	NRGfarm S.r.l. (P.IVA 12839630964)
“Attività Sensibili” o “Attività Sensibile”	le aree aziendali esposte al rischio di commissione di uno o più Reati Presupposto
“Attività Strumentali”	le attività non direttamente a rischio di Reato ma strumentali o funzionali alla commissione degli stessi
“Collaboratori Esterni”	i consulenti, le controparti, i fornitori e gli appaltatori della Società
“Decreto 231” o “Decreto”	il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni
“Destinatari”	gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni.
“Dipendenti”	i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i collaboratori legati da contratto dipendente a termine (inclusi, ad esempio, i collaboratori a progetto e in <i>stage</i>), se presenti
“Esponenti Aziendali”	il Consiglio di Amministrazione (il “ CdA ”) e l’Organo di Controllo (ove nominato)
“Modello 231” o “Modello”	il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi degli artt. 6 e ss. del Decreto 231
“OdV”	l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231
“Reati Presupposto”	i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al Decreto 231

INTRODUZIONE

1. Premessa

NRGfarm S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano costituita nel 2023 con sede legale in Milano, via Pietro Cossa, n. 5 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e partita IVA n. 12839630964. La Società è una *holding* operativa che detiene partecipazioni in e il controllo di società attive nel settore delle energie rinnovabili (congiuntamente le “**SPVs**”) ed è, in particolare, dedicata alla gestione ed allo sviluppo di impianti alimentati da fonte rinnovabile, in particolare fotovoltaici ed eolici, nella titolarità delle SPVs.

La Società è partecipata al 100% da Italian Renewable Resources S.p.A..

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nel raggiungimento del proprio oggetto sociale, ha ritenuto di procedere alla redazione ed effettiva implementazione del presente Modello come previsto dal Decreto 231 che ha introdotto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il presente Modello è quindi diretto ad introdurre un presidio contro eventuali illeciti e reati degli Esponenti Aziendali o dei soggetti a questi sottoposti, che potrebbero determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231.

2. Funzioni e scopo del modello

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione della Società intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutti i Destinatari che la Società condanna ogni condotta contraria a disposizioni normative, regolamentazione interna e principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira;
- sviluppare la consapevolezza in tutti coloro che operino per conto o nell'interesse della Società di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle

prescrizioni del Modello e delle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze rilevanti per sé stessi e per la Società;

- informare i Destinatari delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati;
- consentire alla Società, attraverso la trasparente definizione della propria organizzazione aziendale e grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree a rischio di commissione di reati, di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione di illeciti di ogni tipo.

3. Struttura del modello

Il Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione è composto da:

- la Parte Generale

che contiene:

- il quadro normativo di riferimento;
- la descrizione del sistema di *governance* e dell'assetto organizzativo;
- la metodologia adottata per l'analisi delle attività sensibili con riferimento ai reati di cui al Decreto 231;
- l'indicazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei principi del suo funzionamento con indicazione dei poteri, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano;
- il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di informazione e formazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

- la Parte Speciale

dedicata alle attività condotte dalla Società considerate a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, insieme alle relative misure attuate da parte della Società al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, costituiscono inoltre parte integrante del presente Modello:

- la matrice di *Risk-assessment* e *Gap Analysis*, finalizzata all'individuazione delle attività sensibili, qui interamente richiamata;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali.

4. Destinatari

I principi e i contenuti del Modello sono dunque destinati ai seguenti soggetti:

- componenti degli organi sociali, compresi quanti svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- tutto il personale per cui si intende (i) il *top management*; (ii) i collaboratori legati da contratto dipendente a termine, compresi ad esempio i collaboratori a progetto, in *stage* o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; (iii) i Dipendenti in forza presso la Società;
- nei limiti del rapporto in essere, a soggetti esterni che, pur non appartenendo all'organizzazione aziendale, collaborano con la Società sulla base di rapporti contrattuali, quali, ad esempio: (i) i lavoratori autonomi o parasubordinati; (ii) i professionisti esterni; (iii) i consulenti; (iv) i fornitori di beni e servizi e (v) gli appaltatori.

PARTE GENERALE

1. Quadro normativo

Come anticipato, il Decreto ha introdotto uno specifico regime di responsabilità a carico degli enti, che discende dalla commissione dei reati espressamente individuati (c.d. "Reati Presupposto"), realizzati nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi da parte di persone fisiche ad essi riferibili.

Il presupposto oggettivo della responsabilità degli enti è quindi la commissione di un reato tipico da parte di un soggetto funzionalmente legato alla società.

In base al Decreto, (a) l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, tuttavia (b) il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: (i) l'autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, (ii) è il giudice penale che irroga la sanzione, (iii) nel corso di un procedimento penale.

La responsabilità prevista a carico degli enti, comunque, si presenta autonoma ed indipendente dalla responsabilità personale a carico delle persone fisiche.

Essa può sussistere, pertanto, anche nel caso in cui:

- (i) non possa essere identificato l'autore del Reato Presupposto o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero
- (ii) ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'ente (ad esempio, trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

2. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto 231, oltre alla commissione di uno dei Reati Presupposto, devono essere integrati anche altri requisiti normativi.

Anzitutto, il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. A tal proposito, è sufficiente la presenza di almeno una delle due seguenti condizioni:

- l'interesse attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ossia al possibile utile dell'ente;
- il vantaggio attiene all'effettivo utile conseguito dall'ente, dunque esso sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura per l'ente.

Dal momento che dette condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'ente comporta comunque l'attribuzione di responsabilità anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendesse agire al fine di trarre un profitto per l'ente stesso.

La responsabilità dell'ente sussiste, pertanto, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente.

Il secondo criterio richiede che il reato sia commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (di seguito "Soggetti Apicali"), quali, ad esempio, legale rappresentante e amministratori;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, quali, ad esempio, lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei Soggetti Apicali (di seguito "Soggetti Subordinati").

Merita inoltre specifica attenzione il caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione di un reato presupposto: l'ente può, difatti, essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto nel caso di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen., ossia nel caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione di uno dei suddetti reati e quest'ultima sia stata funzionale al perseguimento di un interesse dell'ente o abbia determinato un vantaggio in capo allo stesso.

Sotto il profilo fattuale, affinché si abbia compartecipazione criminosa, non è necessario che il soggetto qualificato e funzionalmente legato all'ente commetta l'azione tipica nella sua interezza, come contemplata dalla norma incriminatrice, essendo sufficiente che tale soggetto fornisca un apprezzabile contributo causale alla verificazione del fatto costitutivo di reato, quantomeno attraverso il rafforzamento della volontà di commettere il reato in capo agli altri compartecipi. È, pertanto, necessario, non solo che il concorrente condivida i propositi criminosi altrui, ma anche che lo stesso presti il proprio contributo, determinando o rafforzando altri a commettere un reato, ovvero fornisca gli strumenti attraverso i quali viene realizzato l'illecito.

Sotto il profilo psicologico, l'elemento soggettivo del concorso richiede, da un lato, la coscienza e volontà dello specifico reato e, dall'altro, la volontà di concorrere con altri alla sua realizzazione; la responsabilità concorsuale può configurarsi anche nel caso in cui il concorrente non abbia la piena consapevolezza dei propositi criminosi del proprio cliente, ma abbia comunque elementi che lo inducano a ritenere la possibilità che vengano commessi illeciti e, ciò nonostante, offra un contributo causalmente apprezzabile alla commissione del reato (c.d. dolo eventuale). L'ordinamento giuridico, invece, non punisce i casi di mera connivenza; vale a dire tutte le ipotesi in cui il concorrente assume un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. Ne consegue che il comportamento passivo ancorché perfettamente consapevole dell'eventuale reato posto in essere da altro soggetto - ma inidoneo ad apportare alcun contributo causalmente rilevante all'altrui realizzazione del reato - non è punibile a titolo di concorso.

In sintesi, affinché possa sorgere la responsabilità amministrativa nei termini sopra indicati è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il fatto costituente reato deve rientrare nell'ambito dei Reati Presupposto contemplati dal Decreto;
- b) il Reato presupposto deve essere stato commesso da Soggetti Apicali o Soggetti Subordinati;
- c) il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

3. Reati presupposto

Come pure anticipato, l'ente non risponde di qualsiasi reato della persona fisica che sia commesso in presenza dei summenzionati presupposti, ma solamente di quelli espressamente previsti.

I Reati Presupposto ad oggi in vigore sono riconducibili alle seguenti categorie:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (v) reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale (art. 25-*quater*.1 e art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (vi) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (vii) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (viii) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (ix) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (x) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001);

- (xi) delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xvi) reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xvii) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies* del Decreto 231);
- (xviii) razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xix) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xx) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xxi) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xxii) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- (xxiii) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del D. Lgs. n. 231/2001).

Si allega l'elenco completo dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 (Allegato A).

4. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche di reati presupposto commessi all'estero, ricorrendo determinate condizioni e purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo, secondo le norme che regolano la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 6 e ss cod. pen..

5. Gruppi di imprese

Il Decreto 231 modella la responsabilità degli enti giuridici sulla figura del singolo ente senza considerare direttamente il fenomeno del gruppo di imprese o della concentrazione di una pluralità di enti sotto la direzione ed il coordinamento di una capogruppo o *holding*.

Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza, la "capogruppo" o altro ente facente parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del Decreto, del reato commesso nell'ambito dell'attività di un ente appartenente al medesimo, laddove sia accertato:

- (i) che la consumazione del reato presupposto da parte di un soggetto apicale o subordinato di un ente del "gruppo" sia avvenuta con il concorso di almeno una persona fisica che abbia agito per conto dell'altro ente del "gruppo";
- (ii) che sia stato perseguito anche l'interesse della "holding" o dell'altro ente facente parte del "gruppo".

Occorre inoltre che i presupposti dell'interesse e del vantaggio siano verificati in concreto, nel senso che l'ente verso cui migra la responsabilità deve ricevere una potenziale o effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente patrimoniale.

Per un migliore contenimento dei rischi rilevanti ex Decreto 231 all'interno dei gruppi, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che ciascun ente adotti di un proprio autonomo modello di organizzazione, gestione e controllo nomini un proprio Organismo di Vigilanza.

6. Possibili sanzioni

Qualora venga accertata la responsabilità dell'ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Decreto, quali:

➤ sanzione pecuniaria:

sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile; essa può variare al ricorrere di determinati presupposti applicativi e a seconda della fattispecie di reato presupposto venuta in rilievo da un minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 1.549.000 (al netto dell'applicazione di eventuali riduzioni o aumenti);

➤ sanzioni interdittive:

si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie soltanto quando espressamente previste e a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono temporanee (solo eccezionalmente applicabili in via definitiva), con una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.

Inoltre, possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano (i) gravi indizi circa la responsabilità dell'ente e (ii) fondati e specifici elementi che facciano ritenere

concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

➤ confisca:

con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. In via cautelare può trovare applicazione lo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato;

➤ pubblicazione della sentenza di condanna:

consiste nella pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza. Può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva.

7. Adozione e l'efficace attuazione del modello quale possibile esimente della responsabilità dell'ente

Il Decreto 231 individua una possibile causa di esonero dalla responsabilità laddove l'ente si sia dotato ed abbia effettivamente attuato un modello organizzativo che risulti *ex ante* adeguato alla prevenzione della commissione dei reati previsti dalla disciplina in oggetto.

Nello specifico, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati Presupposto;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello al fine di garantire un'efficace attività di controllo sulla sua corretta adozione ed applicazione;

- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231 ad opera della Legge 179/2017, nonché delle recenti novità normative introdotte con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il Modello deve, inoltre, prevedere:

- un canale di segnalazione interna che consenta di presentare segnalazioni, garantendo la tutela dell'integrità dell'ente e la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire *inter alia* il corretto trattamento dei dati personali;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la previsione di un sistema sanzionatorio nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che:

- l'ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento: l'Organismo di Vigilanza;
- l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- l'ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello.

Le caratteristiche tipiche di un modello ideale ai fini dell'esenzione di responsabilità ai sensi del Decreto, tenuto conto delle dimensioni, complessità, strutture e attività proprie dell'organizzazione aziendale, possono essere schematizzate come segue:

- efficacia: il modello deve essere in concreto idoneo a ridurre significativamente i rischi di commissione dei Reati Presupposto;

- specificità rispetto all'ente: il modello deve tenere conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'ente e del tipo di attività svolta e deve essere modulato sulle caratteristiche dell'ente, con riferimento alle attività ed aree di rischio e ai processi di formazione delle decisioni dell'ente;
- attualità: costante adattamento ai caratteri della struttura e dell'attività di impresa.

È importante sottolineare, inoltre, come il Modello sia un apparato dinamico che deve essere sottoposto ad aggiornamento nel corso del tempo, non solo in presenza di ampliamento del novero dei Reati Presupposto, ma anche ove si verificano mutamenti organizzativi o dell'attività di impresa in grado di incidere sull'efficacia del Modello, nonché sulla valutazione dei processi e delle attività sensibili.

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NRGFARM

1. Realtà operativa di NRGfarm

NRGfarm è una *holding* operativa che detiene partecipazioni nelle SPVs, società attive nel settore delle energie rinnovabili ed è, in particolare, dedicata alla gestione ed allo sviluppo di impianti alimentati da fonte rinnovabile, in particolare fotovoltaici ed eolici, nella titolarità delle SPVs.

2. Sistema organizzativo della Società

La Società è organizzata come segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque consiglieri, che ha provveduto a nominare due amministratori delegati ed ad attribuire ai medesimi talune deleghe di carattere gestorio e, in particolare, all'uno sono state attribuite deleghe prettamente gestorie (tra le quali la rappresentanza della Società e la qualifica di datore di lavoro) in conformità con il suo ruolo di *Chief Executive Officer* (il "CEO") e all'altro deleghe relative all'amministrazione e finanza della Società in conformità al suo ruolo di *Chief Financial Officer* (il "CFO");

(ii) Dipendenti.

Allo stato, la Società ha assunto un dirigente con il ruolo di *Chief Operating Officer* (il "COO") con responsabilità diretta nello sviluppo di nuove iniziative in ambito wind, solar e BESS ed è alla ricerca di ulteriori profili da assumere con qualifica di Quadro e/o Impiegato in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo, Asset management, Sviluppo e Costruzione.

La Società si avvale, inoltre, del supporto di consulenti esterni specializzati, *inter alia*, per l'esecuzione delle seguenti attività:

- gestione degli adempimenti legali e societari;
- gestione degli adempimenti fiscali e finanziari;
- gestione dei servizi di tenuta della contabilità, fatturazione ed archiviazione elettronica.

L'attività di sviluppo, finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile, è prevalentemente eseguita da NRGfarm per il tramite delle SPVs costituite quali *joint venture* tra NRGfarm stessa e *partner* dotati della esperienza e della organizzazione all'uopo necessarie.

Nello specifico, le suddette SPVs si avvalgono direttamente del supporto di fornitori e consulenti esterni, *inter alia*, per la esecuzione delle seguenti attività:

- servizi di ingegneria, consulenze tecniche specialistiche, supporto nella interazione con i proprietari terrieri per la finalizzazione degli accordi preliminari e definitivi costitutivi dei diritti sulle aree interessate;
- supporto nell'ambito dell'*iter* autorizzatorio finalizzato alla corretta presentazione delle istanze mirate all'ottenimento delle autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e incentivi.

L'attività di gestione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, in particolare, fotovoltaici ed eolici, nella titolarità delle SPVs viene svolta in forza di contratti di servizi tra la Società e tali SPVs e si configura nell'attività di asset manager e, pertanto, nella gestione dei contratti di progetto stipulati dalle SPVs.

3. Il sistema dei poteri

A supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (*policies*, protocolli e Codice Etico) improntati ai requisiti di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli (in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità), rappresentanza e corrispondenza tra le attività effettivamente svolte.

Tra gli organi societari che assumono un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione delle attività si annoverano i seguenti Organi Societari:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione (vedi *supra* paragrafo “*Sistema organizzativo della Società*”).

4. Adozione del Modello, sue modifiche ed integrazioni

NRGfarm ha ritenuto opportuno adottare il proprio modello organizzativo ai sensi del Decreto 231 e nominare un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Al tal fine, la Società ha svolto una attività preliminare e completa di analisi del proprio contesto aziendale e successivamente una mappatura delle aree di attività che presentano profili di rischio in relazione alla potenziale commissione dei reati indicati dal Decreto 231.

Segnatamente, sono stati analizzati: il contesto societario, il contesto del settore di appartenenza, l'organigramma aziendale, l'atto costitutivo, alcuni contratti di consulenza e di appalto sottoscritti dalla Società, alcuni mandati professionali, il sistema di *corporate governance* esistente, nonché la realtà operativa e le prassi diffuse all'interno della Società per lo svolgimento della propria attività e le deleghe conferite in termini di poteri di spesa, ed altresì i verbali rilevanti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Schematicamente, il processo adottato per la redazione del presente Modello si è snodato secondo il seguente *iter*:

- acquisizione e analisi della documentazione rilevante;
- conduzione di interviste con i *key officers* della Società, volte all'analisi dell'operatività aziendale e all'individuazione delle attività a rischio e delle unità aziendali coinvolte;
- redazione di una matrice di *risk assessment* da cui si evincono le Attività Sensibili identificate;
- indicazione delle aree di progressivo miglioramento e di modifiche o integrazioni alle procedure ed ai controlli esistenti;
- definizione dei principi di comportamento generali e specifici atti a disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie e a prevenire la commissione dei reati presupposto rilevanti in considerazione dell'attività svolta dalla Società;

- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei Protocolli.

Il presente Modello 231 è stato redatto nel pieno rispetto dei principi indicati nei codici di comportamento redatti dalle principali associazioni di categoria, ed in particolare delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D. Lgs. 231/2001*" di Confindustria, nella loro più recente versione.

5. Aree sensibili individuate a seguito dell'attività di *risk assessment* e struttura delle relative Parti speciali

Come anticipato, scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto 231.

A tal fine, per ciò che concerne specificamente il presente Modello, dall'analisi condotta è emerso che alle Attività a Rischio, allo stato, sono riconducibili le seguenti tipologie di reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati informatici;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati tributari;
- Reati contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

NRGfarm ha quindi adottato le Parti Speciali relative alle attività aziendali ritenute sensibili a valle dell'attività di *risk assessment* in relazione alle tipologie di reato sopra elencate.

Le singole Parti Speciali hanno la funzione di:

- dettagliare i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

6. Il Codice Etico della Società

Il Codice Etico di NRGfarm costituisce la sintesi dei valori della società nello svolgimento della propria attività sociale ed è volto a tracciare una linea comune per operare secondo i principi condivisi di (i) etica nelle attività aziendali, (ii) rispetto nell'ambiente di lavoro, e (iii) corretto utilizzo dei beni aziendali.

In particolare, il Codice Etico contiene i principi in base ai quali devono essere disciplinate le attività della Società e di tutti coloro che operano con essa: per tale

ragione, costituisce dunque una componente primaria del programma di *compliance* della Società ed è considerato parte integrante del Modello.

A tutti i Destinatari del presente Modello, inclusi gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Consulenti, i Fornitori e tutti i *partners* strategici e commerciali della Società è pertanto fatto espresso divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, violazioni del suddetto Codice Etico.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Il sistema di regole di comportamento

Parte integrante del Modello è costituita dalle regole di comportamento da esso previste ed indicate sia nella Parte Generale sia nelle singole Parti Speciali e rivolte agli Esponenti Aziendali, ai Dipendenti e ai Collaboratori Esterni.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti sono tenuti a conoscere e rispettare ogni normativa interna relativa al sistema di *corporate governance*, al sistema di controllo interno e di *reporting* adottato dalla Società tra cui, in particolare, procedure aziendali, sono espressamente richiamati in relazione alle aree pertinenti in ciascuna parte speciale.

Le procedure operative interne che NRGfarm adotterà in futuro, nonché i principi di comportamento sia generali sia specifici indicati nel presente Modello si caratterizzano, ove ritenuto opportuno e necessario in ragione della complessità del processo e dell'articolazione aziendale, per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra (a) il soggetto che lo avvia, (b) il soggetto che lo esegue e lo conclude e (c) il soggetto che lo controlla (principio di segregazione delle funzioni);
- documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo (principio di tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione.

Nel caso in cui le prestazioni di servizi vengano conferite ad altre società, le parti devono concludere un contratto per iscritto, con la previsione, *inter alia*, delle seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e del presente Modello, nonché le disposizioni del Decreto 231, e di operare in linea con essi (c.d. clausola 231);

- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'OdV di ciascuna delle parti coinvolte.

ORGANISMO DI VIGILANZA

1. L'Organismo di Vigilanza

Come anticipato, il Decreto 231 prevede quale condizione indispensabile perché la Società possa andare esente da responsabilità amministrativa da reato la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui attribuire il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento. Il Decreto 231 prevede inoltre che l'OdV sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo perché possa espletare in concreto i suesposti compiti.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla nomina ed è rinnovabile.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'organo amministrativo;
- rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo.

L'OdV può essere revocato solo per giusta causa come, ad esempio:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'OdV;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OdV dovrà tempestivamente comunicare alla Società eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi derivanti da ragioni di natura personale, familiare o professionale.

L'OdV deve avere un profilo professionale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza in regime di c.d. *prorogatio* sino alla nomina di un nuovo OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nell'atto di nomina dovrà essere prevista una remunerazione per l'incarico svolto dai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Nella scelta dell'OdV, dunque, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà valutare la sussistenza dei requisiti di seguito riportati, fornendo al momento della nomina - nel corso della relativa riunione del CdA - adeguate informazioni sul punto.

- Autonomia e indipendenza

L'OdV riporta nello svolgimento delle sue funzioni al Consiglio di Amministrazione. L'OdV non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società né svolgere attività di tipo operativo che possano comprometterne l'obiettività di giudizio.

La sua autonomia è assicurata, *inter alia*, dalla dotazione di adeguate risorse finanziarie delle quali l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri.

- Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'OdV e, se lo sono, decadono automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (ii) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (iii) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - (v) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01;

➤ Comprovata professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in specifiche materie. In particolare, l'OdV deve essere in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;

- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale.

➤ Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo - eventualmente anche attraverso la presenza di un componente interno - le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l'aggiornamento.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello.

3. Le risorse economiche dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti del *budget* che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al CdA l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie, mediante comunicazione scritta motivata.

4. Funzioni, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- (i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- (ii) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;

(iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

In particolare, l'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del Decreto 231;
- verificare il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni Aziendali a Rischio;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- promuovere e/o sviluppare, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello e alle procedure organizzative interne;
- promuovere e/o sviluppare corsi di formazione e divulgazione dei principi cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici;
- segnalare all'organo amministrativo quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conseguenza di: (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche nello svolgimento delle attività aziendali, e (d) modifiche normative.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società. Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento approvato dal medesimo organo.

5. Reporting dell'OdV nei confronti del CdA

L'Organismo di Vigilanza informerà il CdA in ordine all'attività svolta:

- mediante relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione;
- ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

Le relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli eventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione, ma anche l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte della Società nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine e qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il CdA o singoli componenti dello stesso dovrà rimanere evidenza scritta che sarà conservata tra gli atti della OdV.

6. Flussi informativi

Il Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica.

A tal fine la Società ha predisposto un documento che descrive i flussi informativi che ciascuna funzione aziendale deve trasmettere all'OdV in relazione a ciascuna Parte Speciale, con le cadenze periodiche prescritte. Tale documento costituisce parte integrante del Modello e deve essere aggiornato nel caso in cui sorgano ulteriori informazioni che devono essere comunicate all'OdV.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- i Destinatari informeranno l'OdV che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime, a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;
- i Consulenti, e i Fornitori effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, la Società ha istituito una apposita casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza: odvnrgcontrolate@gmail.com.

7. Flussi informativi *ad hoc*

Gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti e i terzi possono trasmettere delle informazioni *ad hoc* all'Organismo di Vigilanza in relazione a criticità attuali e potenziali che - fermo restando quanto previsto *infra* - possono consistere in:

- notizie occasionali:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti;
 - le richieste di assistenza legale da parte dei Dipendenti di ogni livello in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

- le notizie relative all'attuazione del sistema disciplinare previsto nel Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- eventuali infortuni o quasi infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale.
- informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello:
 - la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla loro realizzazione;
 - comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
 - variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività sensibili;
 - mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività sensibili;
 - variazioni o carenze nella struttura aziendale;
 - le eventuali comunicazioni della società di revisione, ove nominata, riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - eventuali anomalie di spesa o scostamenti significativi dal *budget* emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione;
 - operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.
- Oltre alle notizie suindicate - concernenti fatti od eventi di carattere eccezionale - dovranno essere immediatamente comunicate all'OdV le informazioni rilevanti concernenti le seguenti attività:
 - le modifiche che intervengano all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe adottato dalla Società o altri cambiamenti organizzativi;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - le dichiarazioni atte a verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità della società di revisione, ove nominata, in occasione della nomina del revisore o dei rinnovi contrattuali;

- le operazioni che comportino acquisto o cessione di beni o servizi a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi delle eventuali gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa e delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- eventuali trasferimenti finanziari tra la Società e il Gruppo o altre Società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione da parte del personale;
- eventuali verbali di ispezione da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (ad es. Guardia di Finanza, GSE S.p.A., Agenzia delle Entrate, ecc.) e ogni altro documento rilevante; in particolare, dovrà essere data immediata informativa all'OdV in merito all'inizio dell'ispezione e del verbale conclusivo rilasciato dall'autorità competente all'esito della verifica;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli aggiornamenti delle stesse, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli riguardanti tale materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le notizie relative a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in merito ai flussi informativi e obblighi di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza:

¹ Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 24/2023, le disposizioni del decreto in esame avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Decreto 231. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato,

- potrà effettuare ulteriori controlli su quanto trasmesso tramite i flussi informativi;
- potrà in ogni caso chiedere di essere costantemente aggiornato in merito a tematiche e/o eventi specifici sulla base di quanto riterrà necessario per assolvere compiutamente ai suoi compiti di controllo;
- assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso;
- si astiene dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

9. Whistleblowing

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24¹, in attuazione della direttiva EU 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha innovato la disciplina in tema di *whistleblowing*.

In ossequio agli obblighi di legge, la Società ha istituito canali informativi idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. L'invio della segnalazione potrà quindi avvenire:

- tramite *e-mail* alla casella di posta elettronica appositamente istituito: whistleblowingnrg@gmail.com;
- all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: odvnrgcontrollate@gmail.com.

È vietata qualsivoglia forma di ritorsione o di comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia nei confronti dei segnalanti stessi. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti

nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del Decreto 231.

può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

A coloro che adottano misure ritorsive o discriminatorie al segnalante o comunque ostacolano l'attività di segnalazione e a chi viola l'obbligo di riservatezza, si applicano le sanzioni previste nella sezione denominata "*Sistema disciplinare*" di cui al presente Modello.

La gestione dei canali di segnalazione *whistleblowing* è regolata dalla relativa procedura, di cui è data ampia diffusione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

Il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Invero, si consideri che la commissione o il concorso nella commissione dei Reati Presupposto è altresì oggetto di accertamento ai sensi delle norme del codice di procedura penale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Modello prescinde infatti dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale e non pregiudica conseguenze di altra natura (civile, amministrativa o tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto oggetto di sanzione disciplinare, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la cui violazione potrà essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Il Sistema Disciplinare descritto nel presente Modello intende unicamente integrare e non sostituire i CCNL applicabili e le relative sanzioni disciplinari.

Dopo aver ricevuto una segnalazione del tipo di quelle esposte *supra*, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, nel rispetto della riservatezza del soggetto nei cui confronti si sta compiendo una verifica. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società. Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà il titolare del potere disciplinare che darà avvio all'iter procedurale previsto per le contestazioni e per l'eventuale applicazione delle sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle relative procedure.

2. Destinatari del sistema disciplinare

Sono destinatari del sistema disciplinare: (i) il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e (ii) i Dipendenti, ivi incluso il personale dirigente.

Ai Collaboratori Esterni – ivi incluse le Controparti contrattuali - non risulta invece applicabile il sistema sanzionatorio di cui *infra*, fermo restando il rispetto della legge e delle condizioni contrattuali che li legano alla Società, tra cui la c.d. clausola 231.

3. Condotte rilevanti e criteri di valutazione

Sono passibili di sanzione disciplinare (i) la commissione di reati (ii) le violazioni del Modello, nonché (iii) la violazione in qualsiasi modo delle misure a tutela del segnalante, (v) l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, (vi) la violazione del divieto di ritorsione nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione o l'aver ostacolato il compimento di segnalazioni o (vii) la mancata previsione dei canali di segnalazione previsti dalla legge.

In particolare, costituiscono un'infrazione disciplinare i seguenti comportamenti:

- condotte dirette alla commissione di un reato previsto dal Decreto;
- violazione dei principi di comportamento prescritti dal Modello, delle procedure operative aziendali;
- redazione - anche in concorso con altri - di documentazione non veritiera;
- sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente un processo aziendale per eludere il sistema dei controlli previsto dal Modello;
- omissione dei controlli prescritti dal Modello e dalle relative procedure in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- omissione dei controlli prescritti dal Modello e dalle relative procedure in materia ambientale;
- comportamenti di ostacolo o elusione alla attività di vigilanza dell'OdV;
- impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

- realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controlli previsto dal Modello;
- omessa valutazione e omessa tempestiva assunzione di provvedimenti in merito a segnalazioni e indicazioni di necessità di interventi da parte dell'OdV;

Al fine di individuare la sanzione corretta in base ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza, le possibili violazioni sono valutate secondo la loro gravità alla luce dei seguenti criteri di valutazione:

- numero e rilevanza dei principi di comportamento violati;
- le mansioni, la qualifica ed il livello di inquadramento dell'autore della violazione;
- la presenza di precedenti disciplinari e l'eventuale recidiva del suo autore;
- la commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- il concorso di più soggetti nella realizzazione della condotta illecita;
- l'intenzionalità del comportamento ovvero il grado di negligenza, di imperizia e di imprudenza;
- l'entità del danno derivante alla Società ed a cose e/o persone, compresi i clienti;
- tipologia, circostanze e modalità di realizzazione dell'illecito compiuto.

La commissione di un reato previsto dal Decreto e il comportamento di ostacolo alle funzioni dell'OdV costituiscono sempre violazione grave che può portare all'applicazione della sanzione disciplinare massima stabilita per ciascuna categoria di destinatari.

Qualora con un solo atto o comportamento siano state commesse più infrazioni suscettibili di sanzioni diverse, si applica quella più grave.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

4. Sanzioni disciplinari

- Sanzioni per i Dipendenti

La violazione delle previsioni del Modello e del Codice Etico, nonché delle relative procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e del CCNL applicabile.

Il rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Si precisa inoltre che la presente sezione trova applicazione nei confronti di quanti abbiano ostacolato o tentato di ostacolare l'attività di segnalazione o di coloro che abbiano adottato misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante o violato l'obbligo di riservatezza, nonché nei confronti di chi abbia effettuato false segnalazioni (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione *Whistleblowing*).

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300.

In particolare, le sanzioni applicabili ai Dipendenti per le violazioni del presente Modello sono le seguenti:

- rimprovero verbale o scritta;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni o 10 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

Tali sanzioni sono compatibili e non precludono l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL per lavoratori addetti al settore elettrico.

- Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree Aziendali Sensibili, in quanto nello svolgimento delle stesse potrebbe verificarsi un

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero in caso di qualsivoglia violazione delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate si provvederà financo a disporre il licenziamento per giusta causa, in conformità con quanto previsto dal CCNL del personale dirigente.

Più nel dettaglio, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- ammonimento verbale da parte del Consiglio di Amministrazione, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- ammonimento scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione - senza giustificazione - alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal CdA o da persona dallo stesso delegata.

5. Altre misure nei confronti dei componenti del CdA

In caso di violazione del presente Modello da parte del Presidente o dei singoli Consiglieri, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione della Società il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche in primo grado per i reati previsti dal Decreto 231, l'Amministratore condannato deve darne immediata comunicazione all'OdV.

SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Diffusione dei contenuti del Modello

La Società promuove la più ampia divulgazione dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e delle specifiche procedure ad esso connesse, assicurando la pubblicità del suo contenuto a tutti i Destinatari.

Affinché la comunicazione sia efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari;
- comprendere tutte le informazioni necessarie, essere tempestiva, aggiornata.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri Collaboratori Esterni, inclusi *partner* commerciali e fornitori. A tale ulteriore tipologia di Destinatari sono fornite clausole contrattuali che informano sulle procedure adottate dalla Società sulla base del Modello e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze di eventuali comportamenti contrari a tali documenti con riguardo ai rapporti contrattuali in essere con la Società da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi apposite.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

Della eseguita consegna e del contestuale impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV. Nell'ipotesi di nuove assunzioni, le nuove risorse verranno informate dei contenuti del Modello e relativi allegati attraverso una nota informativa cartacea trasmessa unitamente al contratto di lavoro, che sarà conservata dall'OdV e riceveranno una formazione sul Decreto e sul relativo Modello.

L'OdV pianifica e implementa tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

2. Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per garantire l'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società funzionale anche all'obiettivo di prevenire la commissione di reati ed in particolare di quelli in relazione ai quali potrebbe sorgere la responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto 231.

La corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello è soggetta a verifica da parte dell'OdV, il quale dovrà condividere i programmi formativi.

L'erogazione di sessioni formative può avvenire in presenza o in modalità *e-learning*.

Il programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione;
- prevedere contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda;
- prevedere relatori competenti al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole proseguire;
- prevedere come obbligatoria la partecipazione ai programmi di formazione;
- prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare la presenza e l'apprendimento dei partecipanti.

In particolare, la formazione deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel Decreto;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;

- dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne che saranno adottate dalla Società;
- dei poteri e dei compiti dell'OdV;
- del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

La formazione specifica è poi indirizzata a tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito delle attività sensibili.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

PARTE SPECIALE

1. Finalità della parte speciale

La Parte Speciale del Modello di NRGfarm ha la finalità di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare in ragione del proprio incarico o della propria funzione, allo scopo di:

- prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 potenzialmente applicabili alle attività ad essi riconducibili e considerati sensibili a seguito dell'attività di *risk assessment* condotto dalla Società;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Struttura della parte speciale

La Parte Speciale del Modello è suddivisa sulla base delle attività della Società di seguito elencate che sono state ritenute sensibili ai sensi del Decreto 231:

- (i) gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, ivi inclusa l'attività di costruzione degli stessi;
- (ii) gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi;
- (iii) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ulteriori enti coinvolti nell'iter autorizzatorio dei progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile;
- (iv) gestione dei flussi finanziari;
- (v) gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- (vi) gestione dei rapporti con le SPVs;

(vii) selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi;

(viii) gestione dei rapporti con i proprietari terrieri;

(ix) gestione degli affari legali;

(x) gestione degli affari societari;

(xi) gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

In particolare, ciascuna sezione della Parte Speciale individua:

- le attività, anche correlate, riconducibili alle attività considerate sensibili dalla Società in relazione alla commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto 231 a seguito dell'attività di *risk assessment* e *gap analysis*;
- i Reati Presupposto che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito dell'Attività sensibile in oggetto;
- i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari del Modello devono osservare nello svolgimento dei processi sensibili riconducibili all'attività in esame;
- le procedure operative interne che la Società prevede di adottare nell'ambito dell'Attività sensibile in esame;
- i controlli a cura dell'Organismo di Vigilanza.

3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto specificato con riferimento alle singole Parti Speciali e salvo il potere di attivare specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute da qualsiasi

Esponente Aziendale e da terzi, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti controlli:

- verificare periodicamente l'osservanza in merito all'attuazione e all'adeguatezza del Modello nell'ottica di prevenire la commissione dei reati di cui alle singole Parti Speciali;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello rilevando eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi definiti dal Modello;
- verificare il corretto e tempestivo recepimento dei flussi informativi;
- comunicare eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione, anche ai fini dell'applicazione di provvedimenti disciplinari;
- proporre l'eventuale aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel corso delle proprie attività di controllo, inoltre, l'OdV può effettuare una richiesta di elaborazione documentale o contabile apposita e di incontro con coloro i quali sono ivi coinvolti.

4. Attività correlate

In ogni Parte sono indicate anche le c.d. attività correlate, per tali intendendosi quelle attività che, pur non essendo direttamente oggetto della Parte Speciale trattata, sono tuttavia interconnesse all'Attività sensibile che ne è oggetto.

5. Regole generali di organizzazione

La Società individua le seguenti regole generali di organizzazione che attua nell'ambito di tutte le operazioni concernenti le attività sensibili di cui alle successive Parti Speciali.

Le seguenti regole dovranno essere osservate da tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività sensibili:

- tracciabilità delle operazioni:

ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile. I procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, devono essere ricostruibili in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate. Tutti i Destinatari sono tenuti a formalizzare la documentazione relativa a ciascuna operazione nell'ambito delle attività sensibili, curandone l'aggiornamento, e a mantenerla a disposizione dell'OdV;

- segregazione delle funzioni:

non deve esservi identità soggettiva fra (i) coloro che assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, (ii) coloro che devono darne evidenza contabile e (iii) coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli;

- attribuzione delle responsabilità:

i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito di attività sensibili devono essere sempre chiaramente definiti;

- definizione dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi:

le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere; tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali devono essere gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;

- corretta archiviazione/tenuta dei documenti:

i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura dell'ufficio competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo.

Gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, ivi inclusa la costruzione degli stessi

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, ivi inclusa l'attività di costruzione degli stessi, devono rispettare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate alla commissione di uno dei reati presupposto potenzialmente applicabili nell'ambito del processo di gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile:

- gestione dei flussi finanziari, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo;
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- selezione e gestione degli approvvigionamenti, con particolare riferimento all'assunzione e gestione consulenze e servizi professionali;
- gestione degli affari societari;
- gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione delle attività di ricerca e sviluppo sono le seguenti:

- ❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):
 - art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
 - art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
 - art. 317 cod. pen. – Concussione,
 - art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
 - art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
 - art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
 - art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
 - art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
 - art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
 - art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
 - art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
 - art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- ❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):
 - art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
 - art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniere,
 - art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico e mafioso.
- ❖ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* Decreto 231):
 - art. 473 cod. pen. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
- ❖ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 Decreto 231):
 - art. 513 cod. pen. -Turbata libertà dell'industria o del commercio,

- art. 513-*bis* cod. pen. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- ❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):
 - art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
 - art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
 - art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
 - art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.
- ❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):
 - art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
 - art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
 - art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
 - art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.
- ❖ Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* Decreto 231) – in particolare, relativamente all'attività di costruzione degli impianti:
 - art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo,
 - art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose;
- ❖ Reati ambientali (art. 25-*undecies* Decreto 231) – in particolare, relativamente all'attività di costruzione degli impianti:
 - art. 452-*bis* cod. pen. – Inquinamento ambientale,
 - art. 452-*quater* cod. pen. – Disastro ambientale,
 - art. 452-*quinquies* cod. pen. – Delitti colposi contro l'ambiente,
 - art. 452-*octies* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
 - art. 452-*quaterdecies* cod. pen. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,
 - art. 733-*bis* cod. pen. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto,
 - art. 137 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni penali,
 - art. 256 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti,
- art. 257 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Reati in materia di bonifica dei siti,
- art. 258 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,
- art. 259 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Traffico illecito di rifiuti,
- art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
- art. 279 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni.
- ❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):
 - art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
 - art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
 - art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
 - art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
 - art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
 - art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
- ❖ Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25- *septiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001) – in particolare, relativamente all'attività di costruzione degli impianti:
 - art. 518-*ter* cod. pen. – Appropriazione indebita di beni culturali,
 - art. 518-*quater* cod. pen. – Ricettazione di beni culturali,
 - art. 518-*duodecies* cod. pen. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.
- ❖ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- *duodevicies* D.Lgs. n. 231/2001) – in particolare, relativamente all'attività di costruzione degli impianti:
 - art. 518-*sexies* cod. pen. – Riciclaggio di beni culturali,

- art. 518-terdecies cod. pen. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti.

5. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sopra elencate, rilevanti per la Società e previste dal Decreto.

Inoltre, tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella presente Attività Sensibile - oltre ad agire in conformità ai principi di comportamento indicati nelle parti speciali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alla gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza ed ambiente, per le attività relative alla costruzione degli impianti - devono stanziare un *budget* ad inizio anno per lo sviluppo e la realizzazione degli impianti, e verificare che questo sia rispettato.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili delle attività di ricerca e sviluppo, e costruzione degli impianti, al fine di capirne lo stato avanzamento;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dello sviluppo e della realizzazione dei prodotti.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231.

Gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati

Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività correlate

La Società ha altresì individuato le seguenti attività correlate alla commissione di uno o più dei Reati Presupposto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'attività di gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, specificatamente, gestione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni, e gestione dei rapporti con il GSE;
- gestione dei rapporti con le SPVs;
- selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi.

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito dell'attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
- art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,

- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniere,
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico o mafioso.

Tali reati assumono rilevanza anche se commessi a livello transnazionale ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* Decreto 231):

- art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo,
- art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose;

❖ Reati ambientali (art. 25-*undecies* Decreto 231):

- art. 452-*bis* cod. pen. – Inquinamento ambientale,
- art. 452-*quater* cod. pen. – Disastro ambientale,
- art. 452-*quinquies* cod. pen. – Delitti colposi contro l'ambiente,
- art. 452-*octies* cod. pen. – Circostante aggravanti,
- art. 452-*quaterdecies* cod. pen. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,
- art. 733-*bis* cod. pen. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto,
- art. 137 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni penali,
- art. 256 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti,
- art. 257 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Reati in materia di bonifica dei siti,
- art. 258 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,
- art. 259 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Traffico illecito di rifiuti,
- art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
- art. 279 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni.

❖ Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,

- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo di cui si dirà *infra* si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi.

5. Principi generali di comportamento

La presente sezione persegue la finalità di definire i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello - come individuati dalla Parte Generale - devono adottare nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni riconducibili alle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi dei reati rilevanti per la Società e previsti dal Decreto 231.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i Dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari del Modello coinvolti nell'ambito della gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi devono ottemperare - oltre che agli adempimenti indicati nella parte speciale relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e alla gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente, ove applicabili - ai seguenti adempimenti:

- prevedere delle disposizioni organizzative che definiscano in modo chiaro ed esplicito i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività e di competenza, nonché il perimetro di azione e di responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- assicurare i flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- assicurare la supervisione degli atti finali;

- garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

6. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermo quanto previsto nel paragrafo dedicato ai Controlli dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale l'OdV è inoltre tenuto a verificare:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili delle attività di cui alla presente parte speciale;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione delle attività di cui alla presente parte speciale.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale devono trasmettere all'OdV i seguenti flussi informativi:

- eventuali accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti pubblici presso gli impianti;
- comunicazione di ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle modalità comportamentali disciplinate dal Modello o dalle norme di legge in materia;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato, ovvero la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal Decreto 231.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ulteriori enti coinvolti nell'iter autorizzatorio dei progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che, a valle dell'attività di *risk assessment*, la Società ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- (i) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento, *inter alia*, di autorizzazioni, licenze, permessi, finanziamenti, concessioni e incentivi;
- (ii) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni;
- (iii) gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- (iv) gestione dei rapporti con il GSE e con altri enti pubblici.

3. Attività correlate

La Società ha altresì individuato le seguenti attività correlate alla commissione di uno o più dei Reati Presupposto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'attività in esame:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione degli adempimenti fiscali, in particolare per quanto concerne i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- gestione dei rapporti con le SPVs e delle attività svolte da queste ultime;
- selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi;
- gestione degli affari legali.

4. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito dell'attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
- art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti

- internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* Decreto 231):

- art. 615-*ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
- art. 615-*quater* cod. pen. – Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici,
- art. 635-*bis* cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici,
- art. 635-*ter* cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità,
- art. 635-*quater* cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniera,
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico o mafioso.

Tali reati assumono rilevanza anche se commessi a livello transnazionale ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
- art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,

- art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
- art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
- art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* Decreto 231):

- art. 377-*bis* cod. pen. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

5. Ambito di applicazione

I principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo di cui si dirà *infra* si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

6. Principi generali di comportamento

La presente sezione persegue la finalità di definire i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello - come individuati dalla Parte Generale - devono adottare nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni riconducibili alle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi dei reati rilevanti per la Società e previsti dal Decreto 231.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i Dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari del Modello coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ottemperare ai seguenti adempimenti finalizzati a garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano (i) instaurati nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative e (ii) corretti, collaborativi, imparziali e trasparenti e a tal fine:

- individuare in modo dettagliato i soggetti che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, in base al ruolo aziendale ricoperto, ad istruzioni di servizio oppure al conferimento di poteri mediante apposite deleghe e/o procure;
- prevedere delle disposizioni organizzative che definiscano in modo chiaro ed esplicito i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività e di competenza, nonché il perimetro di azione e di responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definire puntualmente le disposizioni concernenti lo svolgimento della singola attività sensibile che comporta il contatto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare i flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- assicurare la supervisione degli atti finali.

Inoltre, la Società si adopera al fine di

- garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi coinvolti circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- segnalare all'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, nonché all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di porre in essere i seguenti comportamenti:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- corrispondere, offrire o promettere pagamenti, compensi indebiti, o benefici materiali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, ad istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini (es. loro familiari) al fine di influenzare i loro comportamenti ed assicurare vantaggi di qualsiasi tipo alla Società;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini;
- sollecitare raccomandazioni o pressioni verso esponenti istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere: (i) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ritenute rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale; (ii) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente

diventarlo; ovvero (iii) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

7. Principi specifici di comportamento

- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento, *inter alia*, di autorizzazioni, licenze, permessi, finanziamenti, concessioni e incentivi

A tutti i Destinatari del Modello coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, attestazioni, concessioni e finanziamenti, è espressamente vietato di porre in essere i seguenti comportamenti:

- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o informazioni;
 - effettuare, offrire o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara e/o la stipula di un contratto a trattativa privata/affidamento diretto, ovvero velocizzare il processo per l'ottenimento di un permesso o di una licenza;
 - omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni falsi allo scopo di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
 - presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni

Tutti i Destinatari del Modello che saranno coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni, dovranno ottemperare ai seguenti adempimenti:

- espletare con diligenza e tempestività tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nell'ambito della propria attività;
- collaborare con i funzionari della Pubblica Amministrazione durante le visite ispettive, fornendo la documentazione e le informazioni richieste in modo preciso ed esaustivo;
- individuare, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe attribuite, i referenti interni responsabili della gestione dell'ispezione;
- tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera durata dell'ispezione;
- assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
- assicurare, con la dovuta diligenza, che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente rispettati;
- informare prontamente il proprio responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'Amministrazione, e concordare conseguentemente anche con la direzione aziendale le modalità con cui informare i funzionari della Pubblica Amministrazione di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione.

Ai suddetti soggetti è inoltre espressamente vietato di porre in essere i seguenti comportamenti:

- effettuare, offrire o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, nonché ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, al fine di influenzare (direttamente o indirettamente) il

- giudizio di funzionari della Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ed ispezioni;
- adottare comportamenti ostruzionistici opporre rifiuti pretestuosi;
 - fare riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con soggetti legati all'amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
 - omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

8. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermo quanto previsto nel paragrafo dedicato ai Controlli dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale l'OdV è inoltre tenuto a verificare:

- il sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare che in occasione di eventuali visite ispettive le persone che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione siano quelli inseriti nella Lista dei soggetti titolati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto normalmente previsto;
- che non vi siano state eventuali visite ispettive o accertamenti compiuti o richieste dal GSE e dalla Pubblica Amministrazione e che questi siano avvenuti nel rispetto del sistema di procure conferito dalla Società.

9. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale devono trasmettere all'OdV i seguenti flussi informativi:

- comunicazione di ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle modalità comportamentali disciplinate dal Modello o dalle norme di legge in materia;
- comunicazioni inerenti a situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli alterando la funzionalità aziendale e gli interessi di natura pubblica eventualmente coinvolti;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziarie o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato, ovvero la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal Decreto 231;
- eventuali accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- eventuali accertamenti fiscali e comunicazioni ricevute dall'Amministrazione Finanziaria in merito ad eventuali attività di verifica;
- ogni contestazione o avviso di contestazione dell'Amministrazione Finanziaria;
- l'avvenuta concessione di erogazioni pubbliche e finanziamenti, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- la partecipazione a gare di appalto e l'eventuale aggiudicazione delle stesse, e in genere l'instaurazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- l'instaurarsi di procedimenti penali che vedano coinvolti, sotto qualsiasi profilo (es. citazione quale testimone), i Destinatari in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- segnalazioni inoltrate alla Società da qualunque soggetto operante a qualsiasi titolo per conto della stessa, in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per uno dei reati-presupposto del Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- l'attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura;
- richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione e non;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni;

- qualsiasi situazione di conflitto rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni;
- notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura pubblica;
- notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di terzi, specie se nell'ambito dei processi connessi con la Pubblica Amministrazione.

Gestione dei flussi finanziari

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei flussi finanziari devono ottemperare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di *risk assessment*, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione dei flussi finanziari sono le seguenti:

- (i) gestione del ciclo passivo: pagamenti, finanziamenti e altri flussi finanziari in uscita;
- (ii) gestione del ciclo attivo: incassi e crediti;
- (iii) gestione delle note spese e dei relativi rimborsi;
- (iv) predisposizione della documentazione contabile e redazione del bilancio di esercizio e delle relazioni ed altre comunicazioni societarie prescritte per legge;
- (v) gestione dei rapporti infragruppo;
- (vi) gestione delle operazioni relative al capitale sociale (es. conferimenti di operazioni su utili e riserve);
- (vii) gestione delle operazioni straordinarie (es. acquisizioni di società, fusioni e scissioni, ecc.).

3. Attività correlate

La Società ha individuato altresì le seguenti attività correlate alla commissione di uno o più dei Reati Presupposto potenzialmente applicabili nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi finanziari, di seguito elencati:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- gestione dei rapporti con le SPVs;
- selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi;
- gestione degli affari societari.

4. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi finanziari sono i seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
- art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,

- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.
- ❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* Decreto 231):
 - art. 615-*ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
 - art. 615-*quater* cod. pen. – Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici,
 - art. 635-*bis* cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici,
 - art. 635-*ter* cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità,
 - art. 635-*quater* cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- ❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):
 - art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
 - art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniera.
- ❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):
 - art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
 - art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
 - art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
 - art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
 - art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
 - art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale,
 - art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
 - art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati,
 - art. 2636 cod. civ. – Illecita influenza sull'assemblea.
- ❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):
 - art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
 - art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
 - art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
 - art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.
- ❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):
 - art. 493-*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
 - art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica.
- ❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):
 - art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
 - art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
 - art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
 - art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
 - art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
 - art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

5. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei flussi finanziari.

6. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili rilevanti per la

presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sopra elencate, rilevanti per la Società e previste dal Decreto:

- prevedere la segregazione delle funzioni interne e/o esterne alla Società coinvolte nell'attività sensibile in esame nella presente Parte Speciale, in quanto non deve sussistere identità soggettiva tra (i) coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, (ii) coloro che devono darne evidenza contabile, e (iii) coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- prevedere sempre una causale espressa per le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie;
- documentare e registrare le operazioni sopra citate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- imporre specifici limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità affidate alle singole persone, nonché con la previsione di un sistema di firme congiunte per operazioni con importi superiori a determinate soglie di importo;
- assicurare che il superamento dei suddetti limiti avvenga solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione, e previa adeguata motivazione;
- condurre specifici controlli procedurali e curare con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici della Società, al fine di, *inter alia*, impedire la formazione di riserve occulte;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei flussi finanziari di porre in essere i seguenti comportamenti:

- riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alla prassi vigente;

- condurre attività tali da porre in essere situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

7. Principi specifici di comportamento

❖ Gestione del ciclo passivo

Tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione del ciclo passivo devono ottemperare ai seguenti adempimenti:

- garantire il principio di segregazione dei compiti coinvolgendo soggetti differenti nello svolgimento delle attività relative alla gestione del ciclo passivo;
- operare nel rispetto (i) del sistema di deleghe e procure e (ii) della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- conferire in forma scritta eventuali incarichi a soggetti terzi affinché operino in rappresentanza e/o nell'interesse della Società;
- conservare la documentazione giustificativa a supporto dei flussi finanziari e dei movimenti di cassa;
- per quanto concerne i rapporti tra la Società e fornitori, consulenti e professionisti:
 - operare nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nella scelta di fornitori, professionisti e consulenti;
 - ove possibile, selezionare fornitori, professionisti e consulenti tra più candidati, motivando e documentando la scelta finale del candidato;
- instaurare rapporti con fornitori, professionisti e consulenti unicamente a seguito di opportune verifiche circa la loro:
 - professionalità,

- onorabilità, anche richiedendo, se necessario, documenti quali autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e la visura camerale in caso di società,
- situazione patrimoniale e finanziaria,
- sede legale e la residenza di fornitori, professionisti e consulenti, verificando che i candidati non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo d'Azione Finanziaria e da Banca d'Italia (sezione UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)²,
- reputazione rispettabile,
- assenza di coinvolgimento in attività illecite,
- professionalità ed una competenza rispondenti al ruolo da svolgere;
- documentare le motivazioni che hanno determinato la selezione del consulente/professionista, curando l'archiviazione della relativa documentazione;
- non negoziare, stipulare o porre in esecuzione contratti di mandato, intermediazione e consulenza con soggetti indicati nei Paesi *Black List* individuati dal Consiglio Europeo e recepite dall'Agenzia delle Entrate;
- condurre opportune verifiche ove l'offerta di fornitura sia notevolmente inferiore rispetto a quelle sul mercato al fine di appurare l'effettiva provenienza della merce oggetto dell'offerta;
- assicurare la tracciabilità del processo di selezione dei fornitori, nonché decisionale, autorizzativo e concernente le attività di controllo svolte;
- erogare i pagamenti dei confronti di fornitori, professionisti e consulenti:
 - in conformità ai principi di tracciabilità e trasparenza, direttamente ed esclusivamente su conti a questi intestati, previamente verificati;
 - l'impiego di denaro per i pagamenti in questione deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e per importi di modico valore, in conformità alla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;

- solo nei casi in cui le forniture, i servizi e le consulenze siano conformi agli accordi intercorsi con il fornitore, la funzione competente rilascia l'autorizzazione al pagamento;
- unicamente in caso di corrispondenza tra accordo contrattuale, fattura e attestazione dell'avvenuta prestazione da parte della funzione competente è possibile procedere al pagamento della fornitura, nei termini prestabiliti;
- prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i consulenti e professionisti che possano anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al Decreto, comunicandoli tempestivamente all'OdV.

Sono vietati i seguenti comportamenti:

- approvare contratti/ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti di beni/servizi in tutto o in parte fittizi e, più in generale, condurre le attività relative alla gestione dei flussi finanziari, al fine di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
- effettuare bonifici senza l'indicazione della controparte o verso controparti non registrate;
- impiegare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- detenere conti correnti inattivi o aventi il fine di svolgere illecitamente operazioni correlate alle proprie attività di *business*;
- frazionare artificiosamente un'operazione o transazione al fine di eludere le normative applicabili;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni simulate/inesistenti;
- istituire fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli previsti dal mercato ovvero di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- svolgere attività tali da favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;

² Si tratta di liste sottoposte ad aggiornamento periodico.

- per quanto riguarda i rapporti tra la Società e fornitori, consulenti e professionisti:
 - intrattenere rapporti commerciali o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con fornitori, consulenti e professionisti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
 - assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale o finanziaria con fornitori, consulenti e professionisti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e della reputazione;
 - offrire, promettere o corrispondere pagamenti o utilità non dovute a fornitori, professionisti o consulenti (anche potenziali) o a persone a questi riconducibili affinché: questi (i) promuovano o favoriscano interessi della Società o agiscano in favore di quest'ultima; ovvero (ii) generino indebiti vantaggi in favore della Società grazie all'intermediazione da questi esercitabile nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
 - richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nella gestione del ciclo passivo a riconoscere o promettere denaro o altra utilità per sé, a vantaggio di terzi o della Società, quale remunerazione della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri;
 - riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe rispetto a quanto previsto nel contratto sottoscritto, se non espressamente autorizzate da parte di un soggetto dotato di idonei poteri;
 - riconoscere rimborsi spesa o effettuare pagamenti nei confronti di coloro che svolgono forniture, consulenze o prestazioni professionali che esulino dal contratto e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale ed in assenza di adeguata giustificazione, documentazione ed autorizzazione rispetto al rapporto contrattuale sottoscritto e/o all'incarico svolto;
 - occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente processo.

❖ Gestione del ciclo attivo

Tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione del ciclo attivo (es. fatturazione e incassi) devono agire in coerenza con i seguenti principi di comportamento:

- garantire il principio di segregazione dei compiti coinvolgendo soggetti differenti nello svolgimento delle attività relative alla gestione del ciclo attivo e alla fase di controllo;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia esaustivo e tempestivo;
- svolgere le attività relative alla gestione del ciclo attivo in linea con il sistema di deleghe e procure vigente nonché in linea con le *policies* di gruppo di volta in volta adottate.

❖ Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi

Tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nell'ambito della gestione delle note spese e dei relativi rimborsi devono:

- garantire che unicamente i soggetti cui è conferito potere di spesa secondo il sistema di deleghe e procure di NRGfarm autorizzino qualsivoglia esborso monetario (es. esborso monetario al personale viaggiante);
- stabilire coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative, tipologie di spesa e limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o dei componenti degli organi sociali;
- garantire a ciascun dipendente il diritto di presentare richieste di trasferta per ragioni di lavoro;
- sostenere spese di rappresentanza solo per finalità lecite, in modo trasparente, secondo criteri di economicità e di contenimento dei costi;
- richiedere il rimborso delle sole spese sostenute esclusivamente per motivi di lavoro;
- disporre che l'autorizzazione ed il controllo delle trasferte avvenga secondo i criteri di economicità e di massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti, con particolare riferimento alla gestione degli strumenti di pagamento, alla tracciabilità dei flussi finanziari e all'anticiclaggio utilizzando modalità e mezzi di pagamento consentiti dalla prassi e dalle procedure interne;

- assicurare l'erogazione di rimborsi spese solo (a) a fronte della compilazione della specifica modulistica interna, (b) previa esibizione da parte del richiedente di appropriati documenti giustificativi della spesa sostenuta, adeguatamente controllati ed autorizzati, e (b) per le sole spese sostenute per motivi di lavoro;
 - garantire che il rimborso pagato corrisponda in termini di importo con quanto definito nel documento giustificativo stesso e sia corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente;
 - per il pagamento delle spese che le figure della Società devono sostenere per motivi di lavoro, limitare il più possibile l'utilizzo del denaro contante ed unicamente per importi esigui;
 - assicurare la tracciabilità di ciascuna operazione compiuta (es. moduli contabili, giustificativi, ecc.) in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.
- ❖ Predisposizione della documentazione contabile e redazione del bilancio di esercizio e delle relazioni ed altre comunicazioni societarie prescritte per legge

Tutti i Destinatari del Modello, nonché i Collaboratori Esterni che coadiuvano la Società nello svolgimento di tale attività devono osservare i seguenti principi:

- garantire il principio di segregazione dei compiti mediante il coinvolgimento di soggetti differenti;
- operare in conformità ai criteri di ragionevolezza e alle regole di corretta, esaustiva e trasparente registrazione contabile, nonché di tempestività, accuratezza, prudenza e competenza nell'effettuazione e valutazione delle registrazioni contabili, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- formalizzare procedure organizzative e contabili con le quali si individuino quali dati e quali notizie debbano essere forniti o predisposti e quali informazioni possano essere diffuse all'esterno, indicandone le relative tempistiche e modalità, nonché aggiornarle;
- garantire la tracciabilità: (i) delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali trasmesse e dei soggetti coinvolti nel processo di formazione dei dati, nonché di coloro che inseriscono i dati nel sistema; ovvero (ii) del processo decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, tali da consentire un'agevole registrazione contabile,

ricostruzione dell'operazione ed individuazione di eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti;

- assicurare che ciascuna operazione sia registrata, autorizzata, verificabile, legittima ed in linea con la documentazione di riferimento.

Agli stessi soggetti è espressamente vietato di operare come segue:

- omettere di (i) comunicare dati e informazioni previsti dalla legge concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e (ii) segnalare eventuali registrazioni illegittime, scorrette, non veritiere o che corrispondano ad operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- registrare in contabilità operazioni (i) corrispondenti a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, (ii) inesistenti in tutto o in parte, e (iii) senza una documentazione conforme tale da impedirne una ricostruzione accurata;
- svolgere attività al fine di creare disponibilità extracontabili, c.d. fondi neri e/o contabilità parallele;
- alterare, occultare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili.

❖ Gestione dei rapporti infragruppo

La Società assicura quanto segue:

- la verifica che le condizioni applicate alle operazioni infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato o comunque determinate sulla base di specifici parametri di riferimento, in conformità al principio di libera concorrenza;
- la definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla predisposizione della documentazione in materia di *transfer pricing*;
- la verifica da parte delle competenti funzioni amministrative della documentazione richiesta in materia di *transfer pricing*, anche con riferimento alla tipologia di dati e/o informazioni da produrre;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati all'interno della documentazione predisposta in materia di *transfer pricing*.

❖ Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e delle altre operazioni straordinarie

Per quanto attiene alle operazioni sul capitale sociale, a tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione delle stesse (es. gestione di conferimenti, beni sociali, utili e riserve, ed operazioni su partecipazioni e capitale) è espressamente vietato:

- ripartire (i) utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero (ii) riserve nei casi in cui ciò sia vietato *ex lege*;
- formare, aumentare o ridurre fittiziamente il capitale sociale;
- condurre fusioni o scissioni violando le norme di legge;
- restituire ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli in violazione dei limiti di legge.

Tutti i Destinatari del Modello che sono, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, coinvolti nella gestione delle operazioni straordinarie (es. aumenti di capitale ed acquisizioni) devono agire in conformità ai principi di seguito illustrati:

- garantire che tali operazioni siano condotte nel rispetto della normativa vigente;
- condurre le opportune verifiche circa le società che costituiscono la controparte contrattuale in una determinata operazione straordinaria;
- tracciare ogni operazione straordinaria, prevenendo apposita registrazione in linea con quanto previsto dalla legge;
- valutare e registrare gli elementi economico-patrimoniali relativi alle operazioni straordinarie nel rispetto dei criteri di prudenza e ragionevolezza, indicando chiaramente nella documentazione i criteri adottati nella determinazione del valore dell'operazione straordinaria;
- adottare un comportamento collaborativo, trasparente e corretto in tutte le attività finalizzate alla predisposizione di prospetti e altre comunicazioni sociali finalizzati a perfezionare una determinata operazione.

Ai suddetti soggetti è espressamente vietato di agire come segue:

- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nella gestione del ciclo passivo a riconoscere o promettere denaro o altra utilità per sé, a vantaggio di terzi o della Società, quale remunerazione della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri;

- impiegare, sostituire o trasferire disponibilità finanziarie provenienti da delitto al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- instaurare rapporti o condurre operazioni straordinarie con società ove vi sia il sospetto fondato che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione reati potenzialmente applicabili all'attività sensibile in esame.

8. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di elaborazioni contabili apposite e/o incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella gestione dei flussi finanziari;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dei flussi finanziari;
- verificare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto normalmente previsto.

9. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

- elenco di controparti con sede in Paesi indicati nelle liste di Banca d'Italia;
- elenco di pagamenti rilevanti effettuati a favore società di consulenza ecc.;
- descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari e delle eventuali anomalie riscontrate;

- controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate;
- controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- criticità, anomalie o incidenti informatici relativi ai sistemi impiegati ai fini della gestione dei flussi finanziari;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231.

Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali devono rispettare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di *risk assessment*, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali sono le seguenti:

- (i) gestione della fiscalità (quali a titolo esemplificativo imposte dirette, IVA, dogane e accise, sostituto d'imposta);
- (ii) gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

3. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate alla commissione di uno o più dei reati presupposto potenzialmente applicabili nell'ambito del processo in esame:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi;
- gestione degli affari legali;
- gestione degli affari societari;
- gestione dei flussi informativi nei confronti dei prestatori di servizi e/o consulenti coinvolti nel processo.

4. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali sono i seguenti:

- ❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):
 - art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
 - art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
 - art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione,
 - art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
 - art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
 - art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
 - art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
 - art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
 - art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
 - art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
 - art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
 - art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.
- ❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* Decreto 231):
 - art. 615-*ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
 - art. 615-*quater* cod. pen. – Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici,
 - art. 635-*bis* cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici,

- art. 635-*ter* cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità,
- art. 635-*quater* cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Tali fattispecie potrebbero essere integrate con riferimento all'accesso al cassetto fiscale della Società, nonché al portale dell'Agenzia delle Entrate.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniera,
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico e mafioso.

Tali reati assumono rilevanza anche se commessi a livello transnazionale ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
- art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
- art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
- art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati,
- art. 54 e 55 d.lgs. n. 19/2023 – Reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,

- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):

- art. 493-*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

5. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che sono coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, compresi i consulenti esterni cui è demandata la gestione degli adempimenti societari e fiscali.

6. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito

delle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, allo scopo di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, a tutti i Destinatari del Modello è vietato:

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero di avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

7. Principi di comportamento e presidi di controllo

Nella misura in cui siano compatibili, alla presente Parte Speciale devono considerarsi applicati anche i principi specifici di comportamento individuati in relazione alle attività sensibili di (i) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di (ii) predisposizione della documentazione contabile e redazione del bilancio di esercizio e delle relazioni ed altre comunicazioni societarie prescritte per legge.

Oltre a ciò, si considerino le seguenti regole da adottare con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali.

❖ Gestione della fiscalità

Tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione della fiscalità, compresi quindi i Collaboratori Esterni, devono:

- prevedere specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale;
- verificare la conformità degli importi delle imposte che la Società deve liquidare rispetto a quanto accantonato nel relativo bilancio;
- analizzare gli scostamenti fra le dichiarazioni annuali;
- garantire la suddivisione dei compiti tra le figure aziendali coinvolte, specificando in particolare chi debba curare i rapporti con lo studio legale esterno e trasmettergli la documentazione rilevante;
- assicurare il rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- condurre opportune verifiche *ex post* circa il corretto versamento delle imposte ad opera del Consulente Esterno;
- informare immediatamente l'autorità giudiziaria in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Ai Destinatari del Modello coinvolti nell'attività in oggetto è espressamente vietato di:

- sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione ai vertici della Società;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte ovvero di consentire a terzi di evaderle;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- utilizzare in compensazione crediti inesistenti o non spettanti.

❖ Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Nello svolgimento di tale attività, come anticipato, si intendono richiamati i principi e le prescrizioni indicate nella sezione di cui alla presente Parte Speciale riferita alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, risultano coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria devono ottemperare ai seguenti adempimenti:

- individuare espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale all'Amministrazione Finanziaria;
- garantire la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali all'Amministrazione Finanziaria, da effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore e dei principi di eshaustività, trasparenza e veridicità dell'informazione trasmessa.

Agli stessi soggetti è espressamente vietato:

- omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri;
- esporre dati, notizie e informazioni non veritiere nella documentazione trasmessa all'Amministrazione Finanziaria ovvero occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- omettere (i) le informazioni dovute nelle comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, (ii) dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale allo scopo di evadere le imposte;
- assumere comportamenti ostruzionistici quali, ad esempio, rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta;
- predisporre e trasmettere dichiarazioni fiscali all'Amministrazione Finanziaria aventi contenuto falso, artefatto e/o non esaustivo;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informativo/telematico dell'Amministrazione Finanziaria, accedere senza autorizzazione, alterare lo stesso e i dati inseriti, ovvero impiegare in modo improprio/illecito i dati trattati, procurando danno all'Amministrazione Finanziaria.

8. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di elaborazioni contabili apposite e/o incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione degli adempimenti fiscali.

9. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231.

Gestione dei rapporti con le SPVs

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con le SPVs devono rispettare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate alla commissione di uno dei reati presupposto potenzialmente applicabili nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con le SPVs:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (ivi inclusi i contratti di appalto e le consulenze professionali) con specifica attenzione, anche in fase di esecuzione dei servizi, del corretto adempimento da parte delle SPVs degli adempimenti in materia di salute, sicurezza ed ambiente;
- gestione degli affari societari;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. Reati potenzialmente rilevanti

- ❖ Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione delle SPVs sono le seguenti: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):
 - art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
 - art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,

- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
 - art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
 - art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
 - art. 317 cod. pen. – Concussione,
 - art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
 - art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
 - art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
 - art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
 - art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
 - art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
 - art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
 - art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
 - art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
 - art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.
- ❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):
 - art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
 - art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniera,
 - art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico e mafioso.
 - ❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):
 - art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
 - art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
 - art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
 - art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
 - art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
 - art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale,
 - art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,

- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.
- ❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):
 - art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
 - art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
 - art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
 - art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.
- ❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):
 - art. 493-*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
 - art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica.
- ❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):
 - art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
 - art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
 - art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
 - art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
 - art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
 - art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con le SPVs.

5. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sopra elencate, rilevanti per la Società e previste dal Decreto.

Tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi - oltre che ai principi di comportamento indicati nella Parte Speciale relativa alla gestione delle SPVs, se e in quanto applicabili - ai principi generali di comportamento di seguito definiti:

- verificare la corrispondenza dei servizi resi a quelli richiesti;
- assicurare la tracciabilità di tutti i documenti scaturiti dall'*iter* avviato.

Ai Destinatari, è fatto inoltre divieto di:

- intrattenere rapporti commerciali o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità; sottoscrivere contratti con persone fisiche o giuridiche che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione.

6. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella gestione dei rapporti con le SPVs;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni

ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dell'attività commerciale.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231.

Selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo a cui i Destinatari coinvolti nell'ambito della selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

A valle del *risk assessment*, le attività che la Società ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito dell'attività in esame concernono la selezione, assegnazione e gestione dei fornitori beni e servizi (ivi inclusi quelli professionali) .

3. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate alle attività sensibili appena menzionate:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei flussi finanziari e, in particolare, gestione dei pagamenti e degli acquisti;
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- gestione dei rapporti con le SPVs;
- gestione degli affari societari.

4. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniera;
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico e mafioso.

❖ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* Decreto 231):

- art. 473 cod. pen. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni,
- art. 474 cod. pen. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- ❖ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 Decreto 231):
- art. 513 cod. pen. - Turbata libertà dell'industria o del commercio,
- art. 513-*bis* cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- ❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):
- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.
- ❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):
- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.
- ❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):
- art. 493-*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica;
- ❖ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* Decreto 231):
- art. 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione) – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine,

- art. 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione) – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da (i) numero di lavoratori irregolari superiore a tre, (ii) impiego di minori in età non lavorativa, e (iii) sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- ❖ Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* Decreto 231):
- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione.

5. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella selezione e gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e determinazione ed assunzione di incarichi professionali e, in particolare, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ognuno nei limiti del potere di spesa conferitogli.

6. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sopra elencate, rilevanti per la Società e previste dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello coinvolti nella selezione e gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e nella determinazione ed assunzione di incarichi professionali devono conformarsi - oltre che ai principi di comportamento indicati nella Parte Speciale relativa alla gestione dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili - ai principi generali di comportamento di seguito definiti:

- i fornitori/consulenti/professionisti selezionati sono qualificati o assoggettati al processo di qualifica prima dell'affidamento dell'incarico; pertanto, è necessario verificarne le caratteristiche di liceità, onorabilità e professionalità, nonché garantire che questi non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi da Banca d'Italia;
- la valutazione e l'inserimento in anagrafica tiene conto della capacità di fornitori/consulenti/professionisti di soddisfare i requisiti richiesti dalla tipologia di prodotto oggetto della fornitura/prestazione e dall'entità della fornitura/prestazione;
- sono selezionati i fornitori/consulenti/professionisti più adatti in base alle direttive ricevute dalle funzioni competenti;
- la trattativa tecnico-economica tra la richiesta e le offerte ricevute avviene (ove possibile) con il ricorso a più fornitori/consulenti/professionisti;
- gli anticipi di denaro nei confronti dei fornitori sono ammessi solo se adeguatamente giustificati ed il loro perfezionamento sia sottoposto ad autorizzazione scritta;
- nei contratti di fornitura di beni e altri contratti conclusi dalla Società con *partners* commerciali, nonché consulenti, anche di natura internazionale, deve essere inserita la clausola 231 in forza della quale con la firma del contratto tali soggetti si impegnano al rispetto del Modello 231 della Società e ai principi di comportamento enunciati nel Codice Etico;
- occorre verificare la corrispondenza dei beni/servizi resi ai requisiti di acquisto;
- occorre approfondire la conoscenza e verificare l'adeguatezza dell'organizzazione fornitrice anche in virtù delle informazioni raccolte in fase di qualifica della stessa;
- occorre verificare che siano state attuate le azioni correttive richieste al fornitore in caso di non conformità e/o reclami, per evitare il ripetersi degli stessi;
- si devono sviluppare azioni di mutuo interesse;
- è necessario acquisire informazioni per una migliore gestione del rapporto;
- occorre assicurare la tracciabilità di tutti i documenti scaturiti dall'*iter* avviato.

Ai Destinatari del Modello, è fatto inoltre divieto di:

- condurre operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi con lo scopo di influenzare l'indipendenza dell'operato di pubblici ufficiali;
- intrattenere rapporti commerciali o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- sottoscrivere contratti di fornitura o prestazione o assumere incarichi professionali con persone fisiche o giuridiche che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione;
- riconoscere compensi in favore di fornitori/consulenti/professionisti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

7. Principi di comportamento specifici e presidi di controllo

Ai principi generali di comportamento appena trattati, devono aggiungersi i seguenti:

- la Società assicura che gli ordini di acquisto/contratti siano tempestivamente sottoscritti da persona con adeguato potere di firma sulla base dell'importo previsto secondo il sistema di deleghe e procure vigente;
- l'attività selettiva è svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire un'obiettivo comparazione delle offerte, sulla base di criteri oggettivi e documentabili, nel caso di acquisto sia di beni (es. cespiti) sia di servizi (es. manutenzioni); è però consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia a condizione che ciò sia in ogni caso adeguatamente motivato e documentato;
- al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede alle funzioni coinvolte di rendicontare l'attività svolta;
- tutti i contratti e tutte le richieste di lavoro/di acquisto emesse dalle varie funzioni sono archiviati nell'archivio di competenza;
- per quanto concerne la documentazione relativa all'attività sensibile in oggetto nella presente Parte Speciale, tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (es. richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.) in modo tale che sia

possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

8. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella selezione e gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di selezione e gestione degli approvvigionamenti.

9. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231;

- elenco di controparti con sede in Paesi non cooperativi con Banca d'Italia;
- elenco di pagamenti rilevanti effettuati a favore società di consulenza ecc. con sede legale in paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali;
- descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari e delle eventuali anomalie riscontrate.

Gestione dei rapporti con i proprietari terrieri

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo a cui i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con i proprietari terrieri devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate alla gestione dei rapporti con i proprietari terrieri:

- gestione delle attività di promozione e sviluppo di nuovi progetti per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile;
- gestione dei flussi finanziari e, in particolare, dei pagamenti;
- gestione dei rapporti con le SPVs.

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dei rapporti con i proprietari terrieri sono i seguenti:

- ❖ Reati societari (art. 25-ter Decreto 231):
 - art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
 - art. 2635 bis cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.
- ❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-octies Decreto 231):
 - art. 648-bis cod. pen. – Riciclaggio,
 - art. 648-ter cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

- art. 648-ter.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

- ❖ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con i proprietari terrieri.

5. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sopra elencate, rilevanti per la Società e previste dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello coinvolti nella gestione dei proprietari terrieri devono agire secondo i principi generali di comportamento di seguito definiti:

- i proprietari terrieri sono qualificati o assoggettati al processo di qualifica prima della sottoscrizione tra questi e la Società dei contratti di superficie sui terreni su cui insisteranno gli impianti; pertanto, è necessario verificarne le caratteristiche di liceità ed onorabilità;
- sono selezionati i proprietari terrieri più adatti in base alle caratteristiche dell'impianto fotovoltaico che deve essere edificato;
- è necessario acquisire informazioni per una migliore gestione del rapporto con i proprietari terrieri;
- la trattativa tecnico-economica tra la richiesta del proprietario terriero e l'offerta della Società avviene nel pieno rispetto del *budget* stanziato per costruzione dell'impianto;
- gli anticipi di denaro nei confronti dei proprietari terrieri non sono ammessi;
- occorre assicurare la tracciabilità di tutti i documenti scaturiti dall'*iter* avviato, ivi inclusi quelli relativi ai pagamenti erogati verso i proprietari terrieri.

Ai Destinatari del Modello, è fatto inoltre divieto di:

- intrattenere rapporti commerciali con proprietari terrieri dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- sottoscrivere contratti di superficie con proprietari terrieri che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione;
- riconoscere compensi in favore di proprietari terrieri che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla

presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella gestione dei rapporti con i proprietari terrieri;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dei rapporti con i proprietari terrieri.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231;
- descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari e delle eventuali anomalie riscontrate.

Gestione degli affari legali

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di individuare i principi di comportamento ed i presidi di controllo cui i Destinatari che saranno potenzialmente coinvolti nell'ambito della gestione degli affari legali devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate all'attività oggetto della presente Parte Speciale:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dell'attività sensibile esaminato nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite
- art. 377-*bis* cod. pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazione di tipo mafioso anche straniera,
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico e mafioso.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,

- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
 - art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
 - art. 648-*ter*.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.
- ❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):
- art. 493-*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
 - art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica.
- ❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* Decreto 231):
- art. 377-*bis* cod. pen. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.
- ❖ Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* Decreto 231):
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
 - art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
 - art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
 - art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli affari legali.

5. Principi generali di comportamento

La presente sezione persegue la finalità di definire i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello - come individuati dalla Parte Generale - dovranno adottare nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni riconducibili alle attività

sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e potenzialmente applicabili alla presente Parte Speciale.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli affari legali, compresa la gestione dei contenziosi (giudiziali, stragiudiziali ed eventuali transazioni) dovranno ottemperare ai seguenti adempimenti:

- assicurare che i rapporti con l'Autorità Giudiziaria avvengano nell'assoluto rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, nonché delle leggi e normative in vigore;
- collaborare con l'Autorità Giudiziaria, sia fornendo esaustivamente e puntualmente la documentazione e le informazioni richieste, sia rendendo sempre dichiarazioni corrispondenti al vero, esaustive, corrette e rappresentative dei fatti;
- informare tempestivamente:
 - il Consiglio di Amministrazione di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività prestata o ad essa attinente;
 - il proprio superiore gerarchico, di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere nell'ambito di procedimenti penali;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- la valutazione sulla necessità/opportunità di addivenire ad un accordo transattivo oppure di procedere con il contenzioso è affidata al Consiglio di Amministrazione, supportato dallo studio legale esterno;
- allo scopo di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente sui contenziosi in corso e su quelli conclusi;

- con particolare riguardo agli accordi transattivi:
 - la redazione dell'accordo transattivo prevede il supporto dello studio legale esterno;
 - un soggetto diverso da quello incaricato di effettuare il pagamento verifica che questo corrisponda all'importo concordato e che sia indirizzato alla controparte effettiva.

È espressamente proibito a tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, saranno potenzialmente coinvolti nel processo in esame di:

- riconoscere o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto terzo o a persona a quest'ultimo riconducibile allo scopo di garantire indebiti vantaggi in favore della Società grazie all'opera di intermediazioni da questi esercitabili verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti o vantate;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare il comportamento di questi ultimi e assicurare vantaggi alla Società;
- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto a riconoscere o promettere denaro o altra utilità per sé, terzi o società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o come remunerazione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri di questi ultimi;
- assumere qualsiasi comportamento ovvero porre in essere qualsiasi attività tale da favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini;
- esibire documenti falsi artefatti;
- condizionare o indurre, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi forma, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria allo scopo di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni false.

6. Controllo dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili coinvolti nella gestione degli affari legali;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dei contenziosi.

L'OdV monitora inoltre lo stato dei procedimenti in cui la Società è coinvolta e richiede gli opportuni aggiornamenti.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231.

Gestione degli affari societari

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di individuare i principi di comportamento ed i presidi di controllo cui i Destinatari che saranno potenzialmente coinvolti nell'ambito dell'attività di gestione degli affari societari devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate all'attività gestione degli affari societari:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dell'attività sensibile esaminato nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- ❖ Reati societari (art. 25-ter Decreto 231):
 - art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
 - art. 2621-bis cod. civ. – Fatti di lieve entità,
 - art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
 - art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
 - art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
 - art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
 - art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale,

- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 bis cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati,
- art. 2636 cod. civ. – Illecita influenza sull'assemblea.
- ❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-octies Decreto 231):
 - art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
 - art. 648-bis cod. pen. – Riciclaggio,
 - art. 648-ter cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
 - art. 648-ter.1 cod. pen. – Autoriciclaggio.
- ❖ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies Decreto 231):
 - art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
 - art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
 - art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
 - art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
 - art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
 - art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
 - art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli affari societari.

5. Principi generali di comportamento

La presente sezione persegue la finalità di definire i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello - come individuati dalla Parte Generale - dovranno adottare nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni riconducibili alla gestione degli affari societari, allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e potenzialmente applicabili alla presente Parte Speciale.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli affari societari dovranno ottemperare ai seguenti adempimenti:

- garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
 - tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, allo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - svolgere ciascuna Attività Sensibile sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- assicurare che i rapporti con i soci e la società di revisione (ove nominata) siano gestiti unicamente dalle funzioni aziendali competenti;
 - garantire che i suddetti rapporti siano improntati ai principi di trasparenza e collaborazione;
 - prevedere con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - ove ritenuto opportuno ai fini della comprensione dell'informazione, indicare alla società di revisione, ove nominata, anche i documenti o le fonti originarie dalle quali sono state estrapolate ed elaborate le informazioni trasmesse e, ove possibile, trasmetterne una copia;
 - comunicare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

È espressamente proibito a tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel processo in esame di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o fuorvianti, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ostacolarne in qualunque modo l'attività di controllo della società di revisione, ove nominata;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo;
- determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori di società terze dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi con la finalità di favorire gli interessi della Società;

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

6. Controllo dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando l'indipendenza dell'OdV ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili della Società coinvolti nella gestione degli affari societari;
- rilevare eventuali comportamenti dei Destinatari che si discostino dai principi ivi indicati, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, con il supporto delle strutture competenti, l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione degli affari societari.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- la notizia di qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati;
- sintesi delle delibere del CdA;
- eventuali modifiche dello statuto;
- approvazione del bilancio di esercizio da parte del CdA.

Gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di definire i principi di comportamento ed i presidi di controllo cui i Destinatari coinvolti nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 e ambiente (*Health, Safety and Environment*) devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di *risk assessment*, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente sono le seguenti:

- gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale.

3. Attività correlate

La Società ha individuato le seguenti attività correlate all'attività oggetto della presente Parte Speciale:

- gestione dell'attività di costruzione degli impianti;
- gestione delle attività necessarie alla conduzione degli impianti da fonte rinnovabile operativi;
- selezione e gestione dei fornitori di beni o servizi.

4. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dell'attività sensibile esaminato nella presente Parte Speciale sono le seguenti:

- ❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):
 - art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
 - art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
 - art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
 - art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
 - art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
 - art. 317 cod. pen. – Concussione,
 - art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della Funzione,
 - art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
 - art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
 - art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
 - art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
 - art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,
 - art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
 - art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
 - art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- ❖ Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* Decreto 231):

- art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo,
- art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose;
- ❖ Reati ambientali (art. 25-*undecies* Decreto 231):
 - art. 452-*bis* cod. pen. – Inquinamento ambientale,
 - art. 452-*quater* cod. pen. – Disastro ambientale,
 - art. 452-*quinquies* cod. pen. – Delitti colposi contro l'ambiente,
 - art. 452-*octies* cod. pen. – Circostante aggravanti,
 - art. 452-*quaterdecies* cod. pen. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,
 - art. 733-*bis* cod. pen. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto,
 - art. 137 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni penali,
 - art. 256 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti,
 - art. 257 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Reati in materia di bonifica dei siti,
 - art. 258 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,
 - art. 259 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Traffico illecito di rifiuti,
 - art. 260 *bis* D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
 - art. 279 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni.

5. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici ed i presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, nell'ottica in cui, una volta messi a terra gli impianti, sarà necessario agire in conformità agli adempimenti *ex lege* in materia HSE, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, saranno potenzialmente coinvolti nella gestione di tali Attività Sensibili.

6. Principi generali di comportamento

La presente sezione persegue la finalità di definire i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello devono adottare nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni riconducibili alle attività sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

Anzitutto, nello svolgimento delle attività relative all'attività sensibile di gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente e alle relative attività sensibili sopra elencate, oltre alle regole espressamente richiamate nel presente documento, i Destinatari del Modello che si occupano delle Attività Sensibili ai fini della presente Parte Speciale sono tenuti a:

- conoscere e rispettare (*i*) la normativa italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, (*ii*) il Codice Etico della Società, e (*iii*) le *policies*/linee guida della Società, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa, nonché il sistema dei poteri e il sistema di controllo di gestione ed in particolare le linee guida e le procedure della Società e a regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- garantire che ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro risulti da apposita documentazione scritta.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 D. Lgs. 81/2008, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del

medesimo Decreto, a presidio delle attività sensibili sopra individuate, si prevede quanto segue.

La Società si impegna:

- ad una chiara definizione della responsabilità nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- al miglioramento continuo ed alla prevenzione ed a coinvolgere, nella gestione attiva della sicurezza, l'intera organizzazione aziendale;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

La responsabilità della sicurezza e della salute dei lavoratori è affidata alla struttura costituita da:

❖ Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- designare il RSPP;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - da custodirsi presso la Società - contenente tra l'altro: (i) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi, (ii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, (iii) l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, e (iv) l'indicazione del nominativo del

RSPP, del Medico Competente e, ove esistente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale effettivo, il Datore di Lavoro fornisce all'RSPP ed al Medico Competente informazioni in merito a (i) la natura dei rischi, (ii) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, (iii) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi, e (iii) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

❖ Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale di soggetti esterni alla Società e del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvedono:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

❖ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver frequentato specifici corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed aver conseguito i relativi attestati.

Il RSPP è coinvolto all'occorrenza ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione al Datore di Lavoro che interverrà prontamente, dandone informativa all'OdV. L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

❖ Medico Competente

Il Medico Competente provvede *inter alia* a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008 i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38, D. Lgs. 81/2008.

7. Principi di comportamento e presidi di controllo specifici

Tutti i Destinatari del Modello coinvolti in tale attività sensibile devono agire nel rispetto dei principi di comportamento generali nonché dei presidi di controllo di seguito individuati.

- ❖ Gestione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nell'ambito della gestione del sistema salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società garantisce che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e inserita per consultazione nell'intranet aziendale;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

(i) Formazione

La Società deve assicurarsi che sia fornita adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione: la pianificazione delle attività di formazione deve essere definita ed organizzata a cadenza annuale, mediante la predisposizione di piani formativi da gestire e monitorare le scadenze fissate.

La formazione erogata deve:

- prevedere questionari di valutazione;
- essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato, e
- tracciata con specifiche registrazioni.

Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione - addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso - devono ricevere specifica formazione.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente, in accordo con i piani di cui sopra.

(ii) Comunicazione

Allo scopo di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici documentati che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

(iii) Monitoraggio e riesame

Allo scopo di assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, la Società:

- assicura un costante monitoraggio sia delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia dell'adeguatezza e dell'efficacia di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché della loro corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni incidente, mancato incidente o infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Allo scopo di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio la Società farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti e tempestivamente attuati.

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, i sistemi adottati dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono sottoposti ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

(iv) Appalti (art. 26 del D. Lgs. 81/2008)

La Società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono attuate secondo quanto stabilito nel contratto con espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, D. Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: *(i)* acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; *(ii)* acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- ottenere informazioni dettagliate dagli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici delle loro lavorazioni che possono impattare nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e fornire informazioni specifiche in merito alla Società;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico Documento Unico di Valutazione di Rischi per Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto;
- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro;
- nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

❖ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Nell'ambito della gestione ambientale, tutti i Destinatari del Modello devono agire in linea ai principi specifici di comportamento di seguito definiti:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, in relazione alla gestione dei rifiuti, i responsabili delle funzioni coinvolte sono tenuti ad:

- assicurare la corretta classificazione dei rifiuti prodotti;
- identificare le aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti e le modalità volte ad assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza ambientale e le norme tecniche;
- assicurare la corretta tracciabilità dei rifiuti (gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti – FIR, del Registro di Carico/Scarico e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), ovvero, laddove applicabile, della documentazione connessa al SISTRI);
- assicurare la verifica del possesso delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento dei rifiuti da parte di fornitori terzi qualificati;
- identificare i soggetti responsabili di alimentare e mantenere le registrazioni connesse alla gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mediante iscrizione a Sistema degli stessi soggetti e comunicazione scritta del loro ruolo e responsabilità in tale ambito;
- effettuare un accurato monitoraggio del trasporto/smaltimento dei rifiuti e delle attività svolte dai soggetti a tal fine incaricati e verifica della ricezione, nei tempi previsti dalla normativa, della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto, c.d. IV copia del formulario;
- verificare le autorizzazioni in capo agli smaltitori.

Inoltre, con riferimento alla gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, i responsabili delle funzioni coinvolte sono tenuti a:

- identificare potenziali pericoli di contaminazione del sottosuolo, correlati all'attività aziendale, a sversamenti o a dilavamento di acque meteoriche;
- definire modalità operative volte a garantire la corretta gestione di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti;
- effettuare le dovute comunicazioni alle Autorità Competenti, al verificarsi di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- garantire la corretta gestione di potenziali eventi di contaminazione connessa alla pregressa attività svolta presso i siti di pertinenza della Società e della relativa notifica quale soggetti non responsabili.

8. Controllo dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne la presente parte speciale l'OdV è tenuto a svolgere verifiche periodiche, incontrando i soggetti aziendali coinvolti e il RSPP.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza deve *inter alia*:

- verificare la corretta tenuta del registro degli infortuni sul lavoro;
- verificare il rispetto della normativa e degli adempimenti in materia HSE, soprattutto in tema di appalti;
- verificare che le deleghe in materia ambientale e di salute sicurezza siano state attribuite secondo i requisiti di legge e verificare che il RSPP sia stato nominato formalmente;
- verificare la corretta tenuta della documentazione in materia ambientale e che sia garantita la tracciabilità dei pannelli fotovoltaici, soprattutto nell'ambito delle operazioni di *revamping*.

9. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i flussi informativi relativi a situazioni di incertezza in ordine a:

- violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'eventuale sostituzione dell'RSPP e/o dell'ASPP con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione;
- l'eventuale ottenimento o rinnovo di certificazioni in materia di sicurezza;
- esiti rilevanti della riunione annuale ex art. 35 D. Lgs. n. 81/2008;
- aggiornamento del DVR;
- elenco di nuove procedure eventualmente adottate o modifiche apportate a quelle esistenti;
- variazioni del sistema di deleghe in materia;
- eventuali informazioni da parte del Medico competente;
- eventuali criticità emerse nel corso di visite ispettive da parte di Autorità pubbliche ed enti certificatori;

- infortuni o quasi infortuni sul lavoro;
- risultati delle ispezioni/verifiche interne dalle quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni;
- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni;
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle attività ed in particolare nel caso di superamento delle soglie previste dalla normativa e/o dalle autorizzazioni in essere e indicazioni delle modalità di gestione dei rifiuti;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- denunce, esposti formulati contro la Società e successivi sviluppi di eventuali conseguenti procedimenti.
- comportamenti da assumere e all'interpretazione della normativa in vigore;
- provvedimenti o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari anche solo come persone offese del reato;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231.

ALLEGATO A - Elenco dei Reati Presupposto

Reati contro la Pubblica Amministrazione	artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001	art. 314 c.p.	Peculato
		art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
		art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche
		art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
		art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
		art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
		art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica in danno dello stato, di altro ente pubblico
		art. 317 c.p.	Concussione
		art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
		art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
		art. 319 <i>bis</i> c.p.	Circostanze aggravanti
		art. 319 <i>ter</i> c.p.	Corruzione in atti giudiziari
		art. 319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
		art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
		art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione		

		art. 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
		art. 346 <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite
		art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti
		art. 353 <i>bis</i> c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
		art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 <i>ter</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
		art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
		art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
		art. 630 c.p.	Sequestro di persona
		art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Delitti in materia di armi
		art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
		art. 291 <i>quater</i> D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
		art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 "Traffico di migranti" - Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25 <i>bis</i> e art. 25 <i>bis</i> 1 d.lgs. n. 231/2001	art. 453 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
		art. 454 c.p.	Alterazione di monete
		art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
		art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
		art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
		art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
		art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
		art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
		art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
		art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
		art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
		art. 513 <i>bis</i> c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
		art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
		art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
		art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

		art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
		art. 517 <i>ter</i> c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
		art. 517 <i>quater</i> c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Reati societari	art. 25 <i>ter</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
		art. 2621 <i>bis</i> c.c.	Fatti di lieve entità
		art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
		art. 2625 c.c.	Impedito controllo
		art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
		art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
		art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
		art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
		art. 2629 <i>bis</i> c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
		art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
		art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
		art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
		art. 2635 <i>bis</i> c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
		art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea

		art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
		art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
		artt. 54 e 55 d.lgs. n. 19/2023	Reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
Delitti con finalità di terrorismo e di eversione di ordine democratico	art. 25 <i>quater</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 270 <i>bis</i> c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
		art. 270 <i>ter</i> c.p.	Assistenza agli associati
		art. 270 <i>quater</i> c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
		art. 270 <i>quinquies</i> c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
		art. 270 <i>sexies</i> c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
		art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
		art. 280 <i>bis</i> c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
		art. 289 <i>bis</i> c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
		art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
		art. 2	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999
Pratiche di mutilazione degli organi genitali	art. 25 <i>quater</i> 1 d.lgs. n. 231/2001	art. 583 <i>bis</i> c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
		art. 600 c.p.	Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù

Delitti contro la personalità individuale	art.25 <i>quinquies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 600 <i>bis</i> , co. 1 c.p.	Prostituzione minorile
		art. 600 <i>bis</i> , co.2 c.p.	Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo
		art. 600 <i>ter</i> , co. 1 e 2 c.p.	Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale
		art. 600 <i>ter</i> , co. 3 c.p.	Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica
		art. 600 <i>quater</i> c.p.	Detenzione o accesso a materiale pedopornografico
		art. 600 <i>quater</i> 1 c.p.	Pornografia virtuale
		art. 600 <i>quinquies</i> c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
		art. 601 c.p.	Tratta di persone
		art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
		art. 603 <i>bis</i> c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
		art. 609 <i>undecies</i> c.p.	Adescamento di minorenni
Abuso di mercato	art. 25 <i>sexies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 184 D. Lgs. 58/1998	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
		art. 185 D. Lgs. 58/1998	Manipolazione di mercato
		art. 589 c.p.	Omicidio colposo

Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	art. 25 <i>septies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	art. 25 <i>octies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 648 c.p.	Ricettazione
		art. 648 <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio
		art. 648 <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
		art. 648 <i>ter.1</i> c.p.	Autoriciclaggio
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 25 <i>octies</i> 1 d.lgs. n. 231/2001	art. 493 <i>ter</i> c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di strumenti di pagamento diversi dai contanti
		art. 493 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
		art. 512 <i>bis</i> c.p.	Trasferimento fraudolento di valori
		art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica
Delitti in violazione del diritto d'autore	art. 25 <i>novies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 171 L. 633/1941	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
		art. 171 <i>bis</i> L. 633/1941	Reati in materia di <i>software</i> e banche dati
		art. 171 <i>ter</i> L. 633/1941	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
		art. 171 <i>septies</i> L. 633/1941	Violazioni nei confronti della SIAE
		art. 171 <i>octies</i> L. 633/1941	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Dichiarazioni all'autorità giudiziaria	art. 25 <i>decies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 377 <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Reati ambientali	art. 25 <i>undecies</i> d.lgs. n.231/2001	art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
		art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
		art. 452 <i>quinquies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
		art. 452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti
		art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
		art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
		art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
		art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
		art. 137 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
		art. 256 D. Lgs. 152/2006	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
		art. 257 D. Lgs. 152/2006	Reati in materia di bonifica dei siti
		art. 258 D. Lgs. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
		art. 259 D. Lgs. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
		art. 260 <i>bis</i> D. Lgs. 152/2006	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
art. 279 D. Lgs. 152/2006	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera		

		artt. 1 - 3 <i>bis</i> e 6 L. 150/1992	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
		art. 3 L. 549/1993	Reati in materia di ozono e atmosfera
		artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 <i>duodecies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 22, co. 12 <i>bis</i> D. Lgs. 286/1998	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: -numero di lavoratori irregolari superiore a tre; -impiego di minori in età non lavorativa; -sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
		artt. 12, co. 3, 3 <i>bis</i> , 3 <i>ter</i> e 5 D. Lgs. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Reati di razzismo e xenofobia	art. 25 <i>terdecies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 604 <i>bis</i> c.p.	Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa
Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati	art. 25 <i>quaterdecies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive
		art. 4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa
		art. 2 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		art. 3 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		art. 8 D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Reati tributari	art. 25 <i>quiquiesdecies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 10 D. Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
		art. 11 D. Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
		art. 4 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
		art. 5 D. Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
		art. 10 <i>quater</i> D. Lgs. 74/2000	Indebita compensazione
Contrabbando	art. 25 <i>sexiesdecies</i> d.lgs. n. 231/2001	D.P.R n.43/1973	Contrabbando
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25 <i>septiesdecies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 518 <i>bis</i> c.p.	Furto di beni culturali
		art. 518 <i>ter</i> c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
		art. 518 <i>quater</i> c.p.	Ricettazione di beni culturali
		art. 518 <i>octies</i> c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
		art. 518 <i>nonies</i> c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
		art. 518 <i>decies</i> c.p.	Importazione illecita di beni culturali
		art. 518 <i>undecies</i> c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
		art. 518 <i>duodecies</i> c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
		art. 518 <i>quaterdecies</i> c.p.	Contraffazione di opere d'arte

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25 <i>octiesdecies</i> d.lgs. n. 231/2001	art. 518 <i>sexies</i> c.p.	Riciclaggio di beni culturali
		art. 518 <i>terdecies</i> c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici